



NAGA, in collaborazione con SIMM

**ATTUALE
LEGISLAZIONE
SANITARIA ITALIANA
PER COMUNITARI E
STRANIERI
IRREGOLARMENTE
PRESENTI**



E

ATTUALE FRUIBILITA'

**DI TALE
LEGISLAZIONE
A LIVELLO
DELLE REGIONI**

Quinto rapporto: febbraio 2025

a cura di:

Pierfranco Olivani (NAGA-SIMM)

Daniela Panizzut (NAGA-SIMM)

Hanno collaborato:

S. Geraci (SIMM, GrIS) Lazio), M. Mora (Naga, Milano), M. Benedikter (ambulatorio STP BZ), E. Cescatti (Consiglio di Presidenza SIMM), L. Mondo (GrIS Piemonte), M. Baldini (SIMM), G. Pitzalis (GrIS Friuli), N.S. Scano (GrIS Liguria), M. Calacoci (GrIS Emilia R.), G. Tizzi (GrIS Toscana), P. Carletti (Osservatorio sulle diseguaglianze nella salute - Regione Marche), R. Casadei (Umbria), A. Barbati (GrIS Abruzzo), F. Ena (Consiglio di Presidenza SIMM), R. Pennone e M. Grodzka (GrIS Campania), E. Rizzi (GrIS Puglia), L. Surace (GrIS Calabria), M. Affronti (GrIS Sicilia), Azienda USL Valle d'Aosta, Dipartimento Salute Basilicata.

Edizione in proprio

Primo Rapporto: 4 giugno 2016

Secondo Rapporto 22 marzo 2018

Terzo Rapporto: 9 ottobre 2019

Quarto Rapporto: 4 gennaio 2021

Quinto Rapporto: 12 febbraio 2025

Associazione NAGA

**Organizzazione di Volontariato per l' Assistenza Socio-Sanitaria
e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti**

Via Zamenhof, 7/A -20136 Milano

Tel: 0258102599 – Cell: 3491603305

naga@naga.it - www.naga.it

SIMM

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

www.simmweb.it

INDICE

<u>Attuale legislazione sanitaria nazionale per comunitari e stranieri irregolarmente presenti</u>	pag. 4
<u>Attuale fruibilità, a livello regionale, della legislazione sanitaria nazionale per comunitari e stranieri irregolarmente presenti</u>	pag. 15
<u>Prima appendice: I più importanti testi legislativi di riferimento in vigore</u>	pag. 28
<u>Seconda appendice: Elenco delle normative nazionali ed europee in argomento</u>	pag. 59

Acronimi

Accordo S-R.: Accordo Stato-Regioni e Province Autonome n.255/CSR 20 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 32 del 7-2-2013 suppl. ordinario n. 9)
Circ. 5/00: Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n.126, 1 giugno 2000)
C.F. Codice fiscale
CSCS: Comunitario senza copertura assicurativa (in uso in Lombardia ove non esiste ENI, ma non è equivalente)
CTA: Cittadino Temporaneamente Assistito (è l'equivalente del codice ENI in Alto Adige)
d.lgs.: Decreto Legislativo
D.M.: Decreto Ministeriale
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR: Decreto Presidente della Repubblica
ENI: Europeo Non Iscritto
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza
MMG o Medico di m.g..o Medico di Medicina Generale (sinonimi di Medico di base)
P.A.: Provincia Autonoma
PLS o Pediatra di l.s.o Pediatra di libera scelta (sinonimi di Pediatra di base)
PDS: Permesso di soggiorno
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale
SSP: Servizio Sanitario Provinciale
STP: Straniero Temporaneamente Presente
t.u.: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ordin. n. 139/L Gazzetta Ufficiale n. 191, 18-8-98)
U.E: Unione europea

ATTUALE LEGISLAZIONE SANITARIA NAZIONALE PER COMUNITARI E STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI¹

In alcuni Stati, soprattutto occidentali, l'assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini e a certe categorie di immigrati. L'estensione di tale prerogativa a tutte le categorie di immigrati, anche se composte da irregolari, comporterebbe la piena affermazione del diritto alla salute per tutti gli individui. Vediamo di seguito la situazione in Italia.

1) L'assistenza sanitaria per tutti gli immigrati regolari **minori**, (intesi fino al compimento del 18° anno²) è prevista tramite l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e al pediatra di libera scelta o, dal compimento del 14° anno, al medico di medicina generale. Tale diritto è esteso anche ai minori figli degli immigrati stranieri irregolari (DPCM, 12 gennaio 2017, art. 63 c.2 lett. b, c.4 (cioè i nuovi LEA) [7] e circolare del Ministero della Salute (prot. 0016282, 8 agosto 2022 [8]) e a tutti i minori stranieri non accompagnati (MSNA) (art. 14, 1.7 aprile 2017, n. 47).

Ad oggi, non essendo esplicitato in modo chiaro dalla Circolare ministeriale dell'8 agosto 2022 (Prot. n. 0016282) [8], in alcune Regioni restano esclusi i minori figli di immigrati *comunitari* non iscritti al servizio sanitario del proprio paese e non iscrivibili nel nostro, per i quali è prevista un'assistenza sanitaria tramite differenti iter burocratici (assegnazione di un codice ENI (Europeo non iscritto))³⁻⁴ (nota inf. Ministero salute DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1, 19/2/08)[4].

2) Per gli **adulti** (cioè maggiori di 18 anni), comunitari senza copertura sanitaria e stranieri irregolari, non è prevista la possibilità di iscrizione al SSR salvo per alcune categorie particolari, quali gravide (solo se straniera), persone gravemente malate non espellibili, congiunti di cittadini italiani, vittime della tratta, regolarizzandi, detenuti (Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, n.255/CSR, 20 dicembre 2012, paragrafi 1.1.e 2.1.)/[6]; per tutti gli altri l'assistenza sanitaria è comunque erogabile previa assegnazione di un codice STP (straniero temporaneamente presente), se straniero, ENI (europeo non iscritto) se comunitario. La tipologia delle prestazioni e la quota di partecipazione alla spesa (ticket) sono in analogia con quelli dei cittadini italiani (Accordo S-R, parag.i 1.2. e 2.4.), salvo per gli stranieri, per i quali è prevista anche esenzione dal singolo ticket in caso di ribadita indigenza. In questo caso viene assegnato il codice X01 (allegato al Decreto Ministero Economia e Finanze, 17 marzo 2008, 8.27, all. 12)/[5]. Tale esenzione non è estesa ai comunitari.

¹ Il termine "stranieri" è solitamente riferito agli immigrati extracomunitari (cioè non appartenenti all'Unione Europea) e agli apolidi. Il termine immigrati "comunitari" indica invece gli immigrati appartenenti all'Unione Europea. Fra i comunitari vi sono i Romeni e i Bulgari che, in tema di assistenza sanitaria, presentano aspetti peculiari; talvolta sono stati chiamati neocomunitari per distinguerli dagli altri comunitari.

² L. n. 176, 27 maggio 1991: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, art. 1:"...si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni...".

³ In effetti sia nell'Accordo S-R, sia nel DPCM, 12 gennaio 2017, art. 63 non si fa riferimento esplicito ad alcuna iscrizione obbligatoria al SSR per i minori comunitari figli di genitori in stato di irregolarità.

⁴ Questa importante discriminazione fra minori stranieri e comunitari si verifica in quanto i suddetti LEA riguardano solo gli "stranieri". L'iscrizione al SSR per i minori comunitari ha una base giuridica assai più debole (che la rende non applicata), derivando solo indirettamente dal concetto di non discriminazione fra gruppi di minori, espresso nell'art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, solo teoricamente ratificata dalla l. n. 176, 27 maggio 1991 e mai divenuta esecutiva.

Principali testi legislativi di riferimento attualmente in vigore⁵ :

- [1]. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998), [nota come legge Turco-Napolitano] (*che d'ora in poi chiameremo T.u.*);
- [2]. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (suppl. ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258);
- [3]. Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n.126 del 1 giugno 2000, [pag 36-43] (*che d'ora in poi chiameremo Circ 5/00*);
- [4]. Nota informativa del Ministero della salute DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1, 19/2/08;
- [5] Allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 17 marzo 2008. 8.27 Allegato 12- Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa. Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008.
- [6] Accordo Stato-Regioni e Province Autonome n.255/CSR 20 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 32 del 7-2-2013 suppl. ordinario n. 9) (*che d'ora in poi chiameremo Accordo S-R*).
- [7] Decreto Presidente Consiglio Ministri, 12 gennaio 2017 [aggiornamento dei LEA] (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 – suppl. ordinario n. 15).
- [8] Circolare Ministero della Salute, Prot. n. 0016282, 8 agosto 2022- DGPROGS-MDS-P

N.B. La l.189/02 “modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” [nota come legge Bossi-Fini] e la l. 15 luglio 2009, n. 94 [pacchetto sicurezza] non contengono articoli sanitari, mentre il DPR 344/04 “regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, non apporta variazioni significative alle norme precedenti, per quanto concerne l'argomento qui di seguito trattato. La legge n. 132, 1 dicembre 2018 [l.Salvini - Decreto sicurezza], aveva prodotto modifiche peggiorative alle disposizioni sanitarie in quanto, mentre la maggior parte dei nuovi permessi di soggiorno introdotti da tale legge al posto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, prevedevano l'iscrizione obbligatoria al SSN, di fatto, avendo contemporaneamente revocato la possibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica (art. 13 l. n. 132/18), veniva a mancare un documento essenziale per richiedere l'iscrizione al SSN tramite il **permesso per protezione speciale**. La successiva l. 173/20, art. 3 [legge Lamorgese], ripristinando la possibilità dell'iscrizione anagrafica, aveva ristabilito la situazione più favorevole antecedente alla l. 132/18. La legge attualmente in vigore (l. n.50/2023, di conversione del D.L. n. 20/2023, “decreto Cutro”), limita il permesso per protezione speciale (art. 19 T.u).⁶ e il correlato divieto di espulsione (vedi pag. 11), ridimensiona il permesso “per cure mediche” ed elimina la possibilità di convertirlo in permesso di lavoro; limita altresì il permesso per calamità (art. 20 bis T.u.) rendendolo rinnovabile solo per 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro.

Quanto previsto dall'attuale legislazione nazionale in tema di assistenza sanitaria per gli immigrati regolari e irregolari è riassunto nella figura n. 1




fig. 1

⁵ La numerazione in corsivo dei testi di legge corrisponde a quella della prima appendice.

⁶ Non saranno più considerati, ai fini dell'ottenimento della protezione, la presenza di vincoli famigliari e l'integrazione sociale e/o lavorativa in Italia.

Immigrati irregolarmente presenti:

Qualora l'immigrato irregolare sia in stato di indigenza e sottoscriva la "DICHIARAZIONE DI INDIGENZA", valida 6 mesi, (vedi modello 1, allegato alla Circolare Ministeriale n.5, 24 marzo 2000, pag. 44 G.U.[3] e Accordo S-R⁷), potrà chiedere l'assegnazione di un codice STP se stranieri o ENI se comunitario⁸; gli potranno così essere erogate, con eventuale pagamento di un ticket (a parità di condizioni con il cittadino italiano), le seguenti prestazioni:

1) CURE URGENTI:

[Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona] [3] [7].

Per tali prestazioni è previsto esonero dal ticket (T.u, art. 35 c. 4 e Accordo S-R par. 2.4.), come avviene per il cittadino italiano (art. 1, c. 796 punto p della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

2) CURE ESSENZIALI:

[Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, [ancorchè continuative] relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti") [3] [7].

Tali cure comprendono :

- prestazioni sanitarie ambulatoriali di primo livello (ad accesso diretto), e specialistiche (di secondo livello (su appuntamento)), da eseguirsi presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, (dPR 394/99, art.43, comma 8 [2] , Circ.5/00, pag.42 e Accordo S-R, par. 1.2. e 2.4.);
- ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico operante nelle strutture previste dal comma 8, art.43 del DPR 394/99 [2].

La Circ. 5/00 afferma il principio della continuità delle cure urgenti o essenziali nel senso di assicurare all'infermo il ciclo diagnostico, terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

L'individuazione delle cure essenziali, come precisato nella Circ. 5/00, è di esclusiva competenza del Ministero della salute. In pratica tali cure coincidono con le prestazioni di medicina di base e specialistica erogabili dal SSN per il cittadino italiano e sono esplicitate nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), aggiornati con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 [7]. L'accertamento dell'urgenza e dell'essenzialità delle prestazioni rientra nell'ambito delle responsabilità del medico. Per l'assistenza protesica, che rientra nei LEA, l'Accordo S-R (par. 1.2.) afferma che le Regioni sono tenute a individuare i percorsi più idonei per fornire le prestazioni necessarie. Per i trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, il suddetto Accordo S-R. (par. 1.2.) stabilisce che lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano. Sia per la protesica che per i trapianti l'Accordo S-R cita come destinatari gli STP, non cita gli ENI.

Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l'utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da dPR 394/99, art.43, comma 3 [2] e da Accordo S-R (par. 1.2.1), per gli stranieri, o del codice ENI (europeo non iscritto) per i comunitari (nota informativa del Ministero della salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1, 19 febbraio 2008 [4] e Accordo S-R, par. 2.4. I codici STP e ENI saranno rilasciati dalle ASL, dalle

⁷ modulistica da rilasciare in copia all'immigrato

⁸ I codici STP e ENI hanno durata di 6 mesi e sono rinnovabili (Accordo S-R, par. 1.2. e 2.4.); la dichiarazione di indigenza va invece riformulata ogni 6 mesi.

Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS. Tale rilascio potrà avvenire sia in concomitanza di una visita, sia preventivamente, in assenza di patologie, su semplice richiesta dell'immigrato (Accordo S-R, par. 1.2.1).

- Codici STP e ENI costituiti da 16 caratteri:
 - 3 per la scritta STP o per la scritta ENI,
 - 3 per il codice ISTAT della Regione,
 - 3 per il codice ISTAT della Struttura Sanitaria erogante,
 - 7 corrisponde al numero progressivo assegnato da ogni Struttura Sanitaria erogante.

N.B Per gli immigrati irregolari, le prestazioni sanitarie per malattie essenziali saranno fornite in generale:

- con TICKET, nei casi in cui tale ticket sia previsto per il cittadino italiano (T.u. art. 35, c. 4 e Circ.5/00);
- in eccezione a ciò: GRATUITAMENTE, (a differenza del cittadino italiano, che però può accedere all'esenzione per disoccupazione E02) in caso lo straniero irregolare si dichiari privo di risorse economiche sufficienti anche per il pagamento del ticket. A tale straniero verrà assegnato uno specifico codice X01 (Decreto Ministro Economia e Finanze, 17 marzo 2008, allegato 12, n. 39) [5] e Accordo S-R, par.1.2.1), valido solo per una singola prestazione e previa una seconda dichiarazione di indigenza (modulo su Accordo S-R.) Quanto riportato, riguardo al codice X01, è valido solo per lo straniero, non per il comunitario per il quale non è previsto l'utilizzo di tale codice.

N.B. _ Per il rilascio del codice STP occorre fornire: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, anche solo verbalmente e sottoscrivere la dichiarazione di indigenza (Accordo S-R par. 1.2.1), (senza l'obbligo di presentare documenti di identificazione).

_ Per il rilascio del codice ENI occorre: esibire un documento di identità (ai sensi della normativa europea), la dichiarazione di effettiva dimora nel territorio regionale, la dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, la dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, la dichiarazione di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, la dichiarazione di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza e la sottoscrizione della dichiarazione di indigenza (Accordo S-R par. 2.4.).

N.B. Il codice STP ha validità nazionale, il codice ENI ha validità regionale.

Attualmente **l'impiego del codice ENI** è controverso⁹. La premessa al documento "Regole e procedure per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale"...(Confer. Stato Regioni e P.A., 11 maggio 2022, Rep-Atti n.78/CSR) precisa che "risultano escluse da compensazioni e rimborsi le compensazioni per i cittadini provenienti da Paesi UE sprovvisti di copertura sanitaria da parte dei loro Paesi (soprattutto Romania e Bulgaria) (ndr: non è stata mai prevista tale procedura). Pertanto sono al momento sospesi ulteriori rilasci di codici ENI a soggetti per i quali era prevista, all'indomani della adesione all'UE, solo una temporanea moratoria in sostituzione di una deficitaria copertura sanitaria dai Paesi di origine¹⁰". Ciò però contraddice quanto espresso dalla nota ministeriale informativa del 3 agosto 2007, confermata dall'accordo 255 del 2012 (vedi sotto).

⁹ Si premette che due regioni (Lombardia e Umbria) non hanno mai adottato il codice ENI e che la Puglia lo sta impiegando in modo difforme. Questa situazione crea grave impedimento all'assistenza sanitaria per i comunitari in tali regioni.

Un recentissimo emendamento al nuovo Piano Sociosanitario Regionale Lombardo 2024-2028 prevede che anche in Lombardia possa essere utilizzato il codice ENI (Deliberazione n. XII/395, 25 giugno 2024, pagina 69).

¹⁰ Le regioni potranno autonomamente continuare a rilasciare codici ENI; resta inteso che oneri derivanti da tali prestazioni non potranno essere conteggiati ai fini della rilevazione dei saldi di mobilità internazionale.

N.B. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dell'immigrato irregolare non può comportare alcun tipo di **SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA**, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano (T.u. art. 35 comma 5).

N.B. Per quanto concerne la **COPERTURA FINANZIARIA** delle spese per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 32, al c. 1, stabilisce che: "Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, c. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della Salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziati nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa"¹¹. Non si fa menzione di capitoli di spesa eventualmente previsti per i comunitari.

N.B. Le note informative ministeriali del 3 agosto 2007 e 19 febbraio 2008 [4] considerano la posizione di quei **CITTADINI COMUNITARI INDIGENTI**, soggiornanti in Italia per un periodo superiori a tre mesi, che non avendo diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, non trovandosi neppure nella possibilità di chiedere l'iscrizione anagrafica e non avendo specifici attestati di diritto, non possono fruire delle cure previste dal SSN. Si tratta nella fattispecie di cittadini romeni¹² e bulgari (anche definiti "neocomunitari"), provenienti da Stati ove, soprattutto nel recente passato, l'assistenza sanitaria non era ancora estesa a tutti i cittadini in egual misura, come negli altri Stati dell'UE. Ciò comporta anche che lo Stato di origine non accetti di assumersi l'onere del rimborso per prestazioni fruite all'estero da determinate categorie di suoi cittadini che non reputa di assistere neppure sul suo territorio.

In questo caso la nota ministeriale informativa del 19 febbraio 2008 [4] chiarisce che "i cittadini comunitari hanno comunque diritto alle prestazioni indifferibili e urgenti" e che "dovrà essere tenuta da parte delle ASL una contabilità separata" per tentare eventuali azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. Tale nota, contraddicendo in parte il d.lgs. 30/2007 e soprattutto la precedente nota ministeriale informativa del 3 agosto 2007¹³, tende ad armonizzarsi con le norme di principio dell'ordinamento italiano, che sanciscono la tutela della salute per ogni individuo e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.) e dai cui principi discende il carattere solidaristico e universalistico del nostro SSN. Tale provvedimento poneva così fine ad un periodo, durato più di un anno, nel quale, a seguito delle disposizioni contenute nel d.lgs. 3 febbraio 2007, n. 30 e della suddetta nota 3 agosto 2007, i cittadini comunitari non iscrivibili al

¹¹ I disposti del T.u. art. 35, c. 6, rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2016, si riferivano alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'assistenza sanitaria per gli stranieri irregolarmente presenti. L'ASL responsabile dell'erogazione della prestazione, doveva richiedere: 1) al Ministero dell'interno tramite le Prefetture (capitolo 4294, dotazione annuale 12.000.000 €) il rimborso relativo all'onere delle prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate in regime di ricovero o ambulatoriali, e delle prestazioni inerenti alle tossicodipendenze (punto f); 2) alla propria Regione (che utilizzava la quota annuale, appositamente stabilita dal CIPE (30.990.000 €) del Fondo sanitario nazionale del Ministero della Salute, il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti a), b), c), d), e) del T.u. art. 35, c. 3.

¹² Dall'ingresso della Romania nell'U.E. (1 gennaio 2007), si è verificato un ulteriore flusso migratorio verso l'Italia. 1.081.836 sono i romeni regolarmente presenti nel nostro Paese al 31 dicembre 2023 e rappresentano il 20,7% del totale degli immigrati. (Dossier statistico immigrazione, 2024); Gli "irregolari" sono fra i 150.000 e 200.000. In patria non tutti i romeni ricevono cure adeguate; tali cure sono finanziate in parte da un SSN (di tipo erariale), peraltro insufficiente; il resto della spesa, è in solvenza, spesso in nero. Dei romeni presenti in Italia una parte rilevante (che qui chiamiamo comunitari) risulta indigente e senza titoli per essere iscritta al nostro SSN (ISMU "Sedicesimo Rapporto sulle Migrazioni" F. Angeli 2010, Naga "Comunitari senza copertura sanitaria" edizione in proprio, 2013, 5. e www.resistenze.org)

¹³ La nota informativa ministeriale 3 agosto 2007 nelle osservazioni conclusive suggeriva un'interpretazione molto restrittiva delle possibilità di assistenza, negandone alcune fondamentali come monitoraggio della gravidanza, parto e interruzione volontaria della gravidanza.

SSN si erano trovati praticamente privi di assistenza sanitaria, se non a pagamento. In alcune regioni queste difficoltà, in tema di assistenza sanitaria per i comunitari, persistono tuttora.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Possibilità di iscrizione al SSN per determinate categorie di immigrati irregolari

Vi sono situazioni particolari nelle quali l'immigrato, entrato irregolarmente o divenuto irregolare in seguito al mancato rinnovo di permessi, ha comunque diritto all'iscrizione al SSN: (Accordo S-R, par.1.2.1):

- TUTTI I MINORI (intesi fino al compimento del 18° anno), comunque presenti sul territorio, FIGLI DI IMMIGRATI STRANIERI IRREGOLARI hanno il diritto¹⁴ a iscriversi al SSN e al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale a seconda dell'età, (Accordo S-R par. 1.1.1, DPCM 12 gennaio 2017 art. 63 c. 2 lett. b e c.4 [7])¹⁵ e circolare Ministero Salute prot. n.0016282-08/08/2022.)

Tutti i MINORI FIGLI DI IMMIGRATI STRANIERI IRREGOLARI (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (codice di esenzione X23) a parità di condizioni con il cittadino italiano¹⁶, (T.u., art 35, comma 3, punto b, Accordo S-R, par. 1.2.1 e 2.4 e circolare Ministero Salute prot. N.0016282-08/08/2022).

A maggior ragione, anche i MINORI STRANIERI¹⁷ NON ACCOMPAGNATI¹⁸, comunque presenti sul territorio, possono essere iscritti al SSN e al Pediatra di libera scelta o al Medico di medicina generale, a parità di condizioni del minore italiano (codice di esenzione X24) e del minore non italiano regolarmente presente (T.u., art. 35 comma 3 [1], Accordo S-R, par. 1.2 e 2.4.) [6], DPCM 12 gennaio 2017, art. 63 c.2, lett.b e c.)¹⁹ [7].

L'art. 14 della l. 7 aprile 2017 n.47, al comma 1, ribadisce che i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, fruiscono di tale diritto di iscrizione. Al comma 2 si afferma poi che l'iscrizione al SSN è richiesta "dall' esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale, o dal responsabile della struttura di prima accoglienza".

Se vi sono **dubbi riguardo l'età del minore** occorrerà accertarla tramite il "metodo multidisciplinare" così come indicato dall'art. 5 comma 6 della l. 47, 7 aprile 2017, (legge Zampa), che afferma che "l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-

¹⁴ Alcuni minori stranieri preferiscono non iscriversi al SSR e accedere alle cure tramite il codice STP, che (tramite il codice X01) prevede un esonero più ampio dal ticket.

¹⁵ Nelle Regioni ove è effettivamente possibile iscrivere il minore al SSR, in caso si scelga di evitare l'iscrizione al SSR e di utilizzare il codice STP/ENI, il minore non potrà però iscriversi al pediatra di libera scelta.

¹⁶ A livello nazionale l'esenzione E01 prevede, per il minore italiano, esonero dal ticket sanitario se minore di 6 anni e con un reddito familiare complessivo annuo minore di 36.151,98 € (l. n. 537, 24 febbraio 1993 art. 8 comma 16 e successive modificazioni).

¹⁷ In questo caso specifico la dicitura "minori stranieri non accompagnati" intende il termine stranieri come comprensivo di extracomunitari e comunitari, mentre in tutti gli altri contesti, il termine "stranieri" deve essere riferito ai soli extracomunitari (T.u., art. 1, c.1).

¹⁸ Per il nostro ordinamento i minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi, dovranno pertanto ricevere un permesso di soggiorno per minore età (T.u., art 19, comma 2, lett. a).

¹⁹ Quanto stabilito è valido anche per i minori comunitari non accompagnati, previa iscrizione anagrafica (circolare Ministero interno, Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), 18 luglio 2007, n.39).

fisico della persona”²⁰⁻²¹. Recentemente il D.L. 5 ottobre 2023 n. 133 “Misure urgenti in materia di immigrazione... “e la successiva legge di conversione (G.U. 4 dicembre 2023) hanno apportato alcune modifiche peggiorative alle suddette precedenti disposizioni (cioè alla legge Zampa). In relazione alle disposizioni **sull’accertamento dell’età** nell’ambito delle procedure di identificazione del minore, il decreto (art. 5 co. 1 lettera b, n. 2 e n. 3) introduce la possibilità per **l’autorità di pubblica sicurezza**, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di **ordinare l’effettuazione di misurazioni** antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l’età, informando immediatamente la Procura della Repubblica che ne autorizza l’attuazione in forma scritta, ovvero in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta. Si prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l’espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull’età.

- Titolari di prestazioni sanitarie erogate a tutela sociale della GRAVIDANZA e della MATERNITA’ fino a 6 mesi successivi alla nascita del figlio (ai sensi delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 6 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995) e successive modificazioni ed integrazioni.) Durante la gravidanza e i primi 6 mesi dopo il parto la donna straniera, pur se irregolarmente presente, ha diritto al permesso di soggiorno “per cure mediche”²² che le permette l’iscrizione temporanea al SSN o, a sua scelta, all’assegnazione di un codice STP. La comunitaria non iscrivibile al SSN²³ ha diritto a un codice ENI. In entrambi i casi sussiste anche l’esonero dal ticket alle medesime condizioni dei cittadini italiani (T.u. artt. 19 e 35, Circ. 5/00. e Accordo S-R, par.1.2.1) [6]. Anche il coniuge, se è irregolare, dopo la nascita del figlio ha diritto al medesimo permesso di soggiorno (temporaneo) per cure mediche e alla relativa iscrizione al SSN; il neonato risulta obbligatoriamente iscritto.

- STRANIERI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI SALUTE DERIVANTI DA PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ, NON ADEGUATAMENTE CURABILI NEL PAESE D’ORIGINE, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSR, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. (Permesso per Cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. d-bis) D.Lgs 286/1998 e successive modifiche).

²⁰ Anche il DPCM 11 novembre 2016, n. 234 era intervenuto in merito alle modalità di accertamento dell’età anagrafica, indicando l’approccio multidisciplinare, ma limitando l’utilizzo di tale metodica ai minori non accompagnati vittime di tratta.

²¹ In sede di Conferenza Unificata (9 luglio 2020), Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali si erano impegnati ad adottare tale protocollo multidisciplinare

²² Attualmente il termine “permesso di soggiorno per cure mediche” contempla quattro diverse situazioni del tutto indipendenti l’una dall’altra:

- a) quella riferita alla gravida (estesa ai primi 6 mesi dopo il parto) che le permette l’iscrizione gratuita temporanea al SSN (estesa anche al coniuge se irregolare),
- b) quella prevista dall’art. 19, comma 2, lettera d-bis del T.u. tale articolo è rivolto a immigrati irregolari che si trovano in gravi condizioni psico-fisiche,
- c) quella prevista dall’art. 36 del T.u. che si rivolge agli stranieri che scelgono l’Italia per curarsi, come solventi, da gravi patologie. La recente legge 173/20 ha individuato per tali soggetti anche la possibilità di svolgere attività lavorativa ma non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro.
- d) quella riferita allo straniero legalmente affidato, al compimento della maggior età, che necessita di cure mediche (art. 32 c.1 del t.u.)

²³ Sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2000, n. 376.

- I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE²⁴ (dal momento della richiesta di protezione internazionale, all’emanazione del provvedimento definitivo, incluso il periodo dell’eventuale ricorso) hanno accesso all’assistenza sanitaria tramite iscrizione al SSN, secondo quanto previsto dall’articolo 34 del T.u. e dalla successiva Circ. 5/00; fermo restando l’applicazione dell’articolo 35 del medesimo decreto legislativo (assistenza tramite codice STP) nelle more dell’iscrizione al SSN (d.lgs 18 agosto 2015, n.142, art. 21).
La presentazione della domanda di protezione internazionale è diventata, negli ultimi mesi, sempre più difficoltosa. Lunghe code alle Questure, in orari scomodissimi. Vengono ammesse solo poche richieste, la maggior parte di esse viene rimandata di settimana in settimana. L’immigrato resta così in un pericoloso limbo di irregolarità. Anche l’accesso on line alla prenotazione per poter presentare la domanda di protezione internazionale, risulta difficoltoso. La recente legge n. 50, 5 maggio 2023, (legge di conversione del “decreto Cutro”) all’art. 7 blocca il rilascio di nuovi **permessi per protezione speciale** e il correlato divieto di espulsione (vedi pag. 5). La nuova norma ha però previsto che i permessi di protezione speciale già rilasciati prima del 6-5-2023 o richiesti prima del 6-5-2023 possano ancora essere convertiti in permessi per motivi di lavoro. Il permesso per protezione speciale rilasciato dopo tale data non sarà mai più convertibile in lavoro e sarà rinnovabile solo per un anno.
- CONGIUNTI DI CITTADINI ITALIANI (T.u., art. 19, e successive modificazioni)²⁵;
- IMMIGRATI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE iscrizione temporanea per i regolarizzandi o per emersione dal lavoro nero (Accordo S-R par. 1.1.1);
- VITTIME DELLA TRATTA o della riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione sociale (T.u., art. 18);
- DETENUTI negli istituti penitenziari per adulti o minori, internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (Circ. 5/00).

Assistenza sanitaria per gli stranieri in esenzione di visto.

Per entrare in Italia gli stranieri necessitano normalmente di un visto di ingresso. Possono fare ingresso in Italia in esenzione di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni (per turismo, affari, invito, gare sportive e studio) i cittadini provenienti da determinati Paesi che hanno sottoscritto accordi con l’Italia²⁶. Il che significa che per entrare in Italia queste persone non devono chiedere né visti né permessi di soggiorno di breve durata (es. turismo).

Chi entra in esenzione visto deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

²⁴ Per quanto concerne lo stato giuridico dei profughi che sbarcano in Italia, una parte di loro passa direttamente da naufrago a richiedente protezione internazionale, l’altra parte da naufrago a immigrato irregolare (allorchè rifiuta di richiedere la protezione internazionale).

²⁵ “Immigrati conviventi con il cittadino italiano o con il suo coniuge, entro il secondo grado,(l. 15 luglio 2009, n. 94.).

²⁶ Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto in qualunque caso.

- 1) Se arriva in Italia regolarmente provenendo da un Paese UE ha l'obbligo di rendere in questura la dichiarazione di presenza entro i primi 8 giorni dall'arrivo. Se non lo fa entra nel regime di clandestinità (e dal punto di vista sanitario può essere assistito come STP).
- 2) Se arriva in Italia regolarmente, direttamente da un paese extra UE, la polizia di frontiera deve aver apposto un timbro datato sul passaporto. In questo caso non occorre la dichiarazione di presenza e lo straniero risulta regolare per 90 giorni.

Dal punto di vista sanitario sia nel caso 1 che 2 ha diritto a prestazioni solo in solvenza per i primi 90 giorni, poi, se resta in Italia diventa irregolare e dal punto di vista sanitario può avere l'STP. Se però rientrasse nel primo caso (provenienza da Paese UE) già dopo 8 giorni, in mancanza della dichiarazione di presenza, diverrebbe irregolare (quindi potenziale STP), (legge n. 68, 28 maggio 2007, art. 1 c. 2).

Permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 comma 2 lett. d-bis T.u.).

Si è accennato in precedenza alle modifiche apportate dalla l. 132/18 (Decreto Salvini), poi rimodificate dal D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 e dalla relativa legge di conversione 18 dicembre 2020, n.173, tramite principalmente gli articoli 1 e 3. La l. 132/18 aveva introdotto, dopo aver abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, una serie, parzialmente alternativa, di permessi di soggiorno fra cui quello per CURE MEDICHE (art. 19 comma 2 lett. d-bis T.u.). L'attuale versione del PDS per cure mediche (l. n. 50/2023) prevede la non espellibilità degli stranieri le cui condizioni di salute derivino da *“patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine”, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di cui al periodo precedente, debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.*” A proposito delle “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” c'è da rilevare che a determinare il possibile pregiudizio alla salute concorrono sia fattori oggettivi quali la disponibilità di determinati elementi di terapia (es. farmaci oncologici, macchinari per la radioterapia), sia fattori soggettivi, individuali, assai meno ponderabili, (es. costi, [per certi non sostenibili, determinati anche dalla mancanza di sistemi sanitari nazionali efficaci], distanze da centri sanitari, ridotto numero di specialisti raggiungibili). Questo permesso prevede inoltre l'obbligatorietà dell'iscrizione al SSN e anche la possibilità di svolgere attività lavorativa, però, in base alla recente l. 50, 5 maggio 2023 tale permesso di soggiorno per cure mediche non è più convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma è possibile convertirlo in permesso di soggiorno per motivi familiari. Il comma 2 dell'art. 7 specifica che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

CRITICITA'

Dal quadro legislativo nazionale di insieme, senza dubbio positivo, probabilmente il migliore in Europa, emergono alcune importanti criticità:

- 1) Prestazioni indifferibili e prestazioni essenziali: possibili differenze. Vi è una chiara differenza nell'individuazione delle prestazioni di diritto fra stranieri irregolari (d.lgs 286/98) e comunitari “irregolari” (cioè Romeni e Bulgari), (Nota informativa del Ministero

della Salute, 19 febbraio 2008 [4]). Gli stranieri hanno diritto alle **prestazioni urgenti o comunque essenziali** (cioè a tutte quelle previste dal SSN per il cittadino italiano), mentre i comunitari alle **prestazioni urgenti o indifferibili** (cioè solo alle urgenti (il concetto di indifferibile qui è pleonastico: costituisce una ripetizione non un ampliamento del concetto di urgente). Negli anni successivi al 2008, vista la discriminazione che queste disposizioni comportavano nei confronti dei comunitari, l'Accordo S-R. ha tentato di porre un rimedio, (Accordo S-R. punto 2.4.), rivendicando, anche per i comunitari, cure urgenti o essenziali. Tre regioni, Lombardia ²⁷, Umbria e Puglia, non hanno però accettato questa posizione, pur avendola sottoscritta; il Veneto nel 2019 ha addirittura promulgato una tardiva dichiarazione formale di non recepimento e anche altre Regioni attuano tale accordo con difficoltà.

D'altra parte, fra tutti gli altri Stati dell'U.E., la reciprocità sanitaria sussiste solo per le patologie urgenti o non differibili, non per le essenziali. Il termine di patologie essenziale (nel significato di tutte le altre patologie che non sono urgenti) non ricorre mai negli accordi fra Stati dell' U.E.

- 2) Per quanto concerne **la durata dell'iscrizione obbligatoria al SSN, per il lavoratore subordinato o autonomo in stato di disoccupazione involontaria** (dopo un periodo lavorativo minore di un anno), la posizione del cittadino comunitario, titolare di diritto di soggiorno **in qualità di lavoratore a tempo determinato**, risulta peggiore di quella dello straniero in analoga situazione; per quest'ultimo infatti l'iscrizione al SSN decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare²⁸ (in base all' art. 34, c. 1, lett. b del t.u., e al DPR 394, art. 42,c. 4), mentre per il comunitario cessa comunque dopo un anno dalla fine del rapporto lavorativo.

- 3) **Difficoltà al rilascio del codice fiscale come ostacolo all'assegnazione della tessera di iscrizione al SSR per i richiedenti protezione internazionale e per i minori.**

Il Codice Fiscale è richiesto per poter assegnare la tessera sanitaria di iscrizione al SSR.

- Per i richiedenti protezione internazionale la Comunicazione di servizio dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 26-7-2016 sembrava aver risolto il problema dell'assegnazione del C.F. delegando a ciò Questure e Polizia di frontiera, ma di fatto solo alcune questure ottemperavano. Attualmente l'iter amministrativo prevede l'assegnazione di un C.F. provvisorio (11 caratteri numerici) alla consegna del modulo C3; seguirà un C.F. definitivo alfa-numerico (16 caratteri) alla consegna del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale. Anche questa procedura non è applicata da tutte le questure.

- Per i minori figli di irregolari sussistevano ancora grosse difficoltà per l'assegnazione del C.F. Con la Risoluzione n. 25/E 2022 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la richiesta del C.F. debba essere avanzata direttamente dalla ASL all'Agenzia stessa, che, fatti gli opportuni accertamenti, comunicherà all'ASL il C.F. che l'ASL, a sua volta, comunicherà al minore, semplificando così l'iter procedurale. Attualmente la procedura non è ben recepita: le regioni, salvo rare eccezioni, non emanano le direttive opportune e le ASL affermano che l'informatizzazione non è ancora adeguata.

- 4) **Esonero ticket (con codice X01) solo per gli stranieri e non per i comunitari.**

Il codice di esenzione X01 (Decreto Ministero Economia e Finanze, 17 marzo 2008, 8.27, all. 12 n. 39) annulla il ticket per le prestazioni diagnostiche e specialistiche²⁹ che lo richiederebbero, ma è utilizzabile solo per gli stranieri irregolari, minori e adulti,

²⁷ Riguardo alle recenti posizioni della regione Lombardia in merito al rilascio del codice ENI si rimanda alla nota 9.

²⁸ Briguglio S., *Principali elementi della Normativa su immigrazione, asilo e cittadinanza*, in <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/sinottico-normativa-18.html>.

²⁹ Dal 1 settembre 2020 è stato abolito per tutti il ticket per i farmaci di fascia A.

mentre la legislazione nazionale ancora non lo prevede per i comunitari irregolari minori e adulti.

- 5) Non si fa menzione di **capitoli di spesa** appositamente previsti, a livello ministeriale, **per la salute dei comunitari irregolari**. Tali spese sono attualmente a carico delle regioni.

I punti 1,2 e 4 sarebbero risolvibili da un provvedimento ministeriale che elimini i suddetti principi discriminatori fra stranieri e comunitari tuttora persistenti, come anche affermato dall'Accordo S-R.

Per il punto 3 (rilascio del C.F.) sarebbe opportuno che il Ministero emanasse disposizioni di sollecito per l'applicazione delle procedure peraltro già approvate.

Il punto 5 necessiterebbe di opportune disposizioni di carattere legislativo.

ATTUALE FRUIBILITÀ A LIVELLO REGIONALE DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA NAZIONALE PER GLI IMMIGRATI IRREGOLARI

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come la legislazione sanitaria nazionale sia garantista nei confronti degli immigrati irregolari; per contro il livello di fruibilità delle prestazioni previste non è altrettanto soddisfacente. Due sono gli elementi causali più importanti:

_ I° L'ingresso di Romeni e Bulgari nell'U.E. (1 gennaio 2007) che ha comportato grossi problemi per l'assistenza sanitaria. Come si è accennato in precedenza, fino al 2006 i Romeni ed i Bulgari si trovavano, in Italia, in situazione analoga agli altri "stranieri": anche per loro, se indigenti, le prestazioni sanitarie venivano finanziate tramite gli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero della salute. Per i cittadini dell'Unione Europea vigeva, e vige tuttora, il concetto della reciprocità fra Stati nel finanziamento di tali prestazioni. Nel 2007 in Romania e in Bulgaria il SSN non era esteso, in egual misura, a tutti i cittadini, e quindi Romania e Bulgaria rifiutavano la reciprocità dei finanziamenti per le prestazioni sanitarie all'estero per certi gruppi di loro cittadini che non ricevevano assistenza neppure in patria. Dal momento che i Romeni rappresentano il 20,7% degli immigrati in Italia (vedi nota 12) e che, fra questi, per lo meno il 20% è in situazione di "irregolarità amministrativa", quindi non iscritto al SSN, ne deriva che il numero di questi "comunitari irregolari" è rilevante. La loro assistenza sanitaria, comporta un significativo aggravio economico per il Paese ospitante.

_ II° La legislazione nazionale, prima descritta, ha trovato, nel decennio scorso, vari ostacoli all'applicazione da parte di molte regioni. Vediamo quali possono essere le fragili e opinabili basi teoriche di tali inadempienze. La l.15 marzo 1997 n. 59 istituisce la suddivisione delle responsabilità normative fra Stato e Regioni; secondo tale legge, per quanto concerne il nostro argomento, la competenza sull'immigrazione resta allo Stato, quella sulla sanità va alle Regioni. Però la legge costituzionale n.3, 18 ottobre 2001, "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", afferma che *"la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente: spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"*. Lo Stato, a tale scopo, si è dotato di alcuni strumenti, fra cui i LEA (livelli essenziali di assistenza) e gli accordi Stato-Regioni. I LEA, riguardo la salute dei migranti, sono espressi dal T.U. 286/98, e risultano recentemente aggiornati dagli articoli 62 e 63 del D.P.C.M., 12 gennaio 2017. I compiti di controllo sull'equità delle legislazioni sanitarie regionali sono delegati al Ministero della Salute. Tale diaframma fra Stato e Regioni si manifesta nella deficitaria applicazione, da parte di queste ultime, del comma 8 dell'art.43 d.P.R. 394/99 là dove afferma che *"le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative, previste dall'art.35 comma 3 del T.U., possano essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi specifica esperienza"*.³⁰ La deficitaria applicazione si concretizza

³⁰ In alcune regioni le cure essenziali sono lasciate quasi esclusivamente ai pronti soccorsi e agli ambulatori del volontariato non convenzionati.

non già con leggi regionali contrastanti i dettami nazionali, bensì con la mancanza di disposizioni esecutive che rendono di fatto inefficace la legge nazionale.

Per ovviare a ciò alla fine del 2012 la Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome ha puntualizzato, tramite un preciso Accordo, i principi della legislazione nazionale in tema di salute dei migranti, al momento ancora disattesi. **L'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome** (siglato all'unanimità il 20 dicembre 2012) prevede l'attuazione da parte delle regioni di diversi provvedimenti. Fra i più qualificanti:

- l'iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri, anche in assenza del permesso di soggiorno (con relativa assegnazione al pediatra di base),
- garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo fino alla possibile risoluzione dell'evento morboso,
- equiparazione dei livelli assistenziali e organizzativi del codice STP al codice ENI; estensione del tesserino codice ENI nelle regioni che non lo hanno ancora previsto.

L'Accordo Stato Regioni, inizialmente sottoscritto da tutte le Regioni, al momento è stato recepito, con apposito Atto, da 13 Regioni e da 1 Provincia Autonoma mentre 4 Regioni hanno emesso solo alcuni provvedimenti di allineamento. (Peraltro l'Accordo Stato-Regioni va in vigore direttamente e non necessita di alcun atto di recepimento.)³¹ Nel caso di inadempienze da parte delle Regioni, lo Stato ha facoltà di dettare direttamente le disposizioni non promulgate, in base alle norme di potere sostitutivo, come stabilito dall'art. 6 della legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n.3; ciò peraltro non si è mai verificato.

Le pubblicazioni esistenti riguardanti la fruibilità, a livello regionale, della legislazione sanitaria nazionale per gli immigrati irregolari, peraltro ampie ed accurate³², hanno preso in considerazione i dati dalle disposizioni legislative delle singole regioni. Il limite, secondo noi, di questa metodica risiede nella deficitaria applicazione delle disposizioni stesse: in molti casi tali disposizioni, in assenza dei successivi atti applicativi, sono di fatto inefficaci. Con un'indagine mirata abbiamo voluto analizzare ciò che effettivamente avviene nelle regioni, interrogando direttamente i Referenti istituzionale o del volontariato.

L'indagine è iniziata nel settembre 2015. E' stata condotta utilizzando un semplice questionario di tipo qualitativo, sottoposto a rappresentanti regionali scelti fra Referenti istituzionali e Referenti del volontariato. Le risposte sono state successivamente ricontrollate.

L'indagine viene periodicamente aggiornata, trattandosi di argomenti in evoluzione (ultimo aggiornamento: settembre 2019).

Nelle tabelle successive viene messo in evidenza come si realizza l'assistenza sanitaria per gli immigrati irregolari nelle diverse Regioni, a secondo delle tipologie di intervento e dei tipi di patologia.

- 1) *in regime ambulatoriale per le malattie urgenti (tab. 1),*
- 2) *in regime ambulatoriale per le malattie essenziali (cure di base) (tab. 2),*
- 3) *in regime ambulatoriale per le malattie essenziali (cure specialistiche) (tab. 3),*
- 4) *in regime di ricovero per le malattie o urgenti o essenziali. (tab. 4).*

³¹ Singolare è il caso della Regione Veneto che ha emanato una DGR il 4 giugno 2019 nella cui premessa dichiara "La Regione Veneto non ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" n. 255 del 20 dicembre 2012, in quanto accordo pattizio non giuridicamente vincolante come da sentenza della Corte Costituzionale n. 437/2001" palesemente in contrasto con le normative attuali.

³² wiki.inmp.it/wiki/index.php/Il_diritto_alla_salute_e_il_suo_esercizio

Tab.1 MALATTIE URGENTI: ASSISTENZA SANITARIA AMBULATORIALE PER IMMIGRATI IRREGOLARI.
In tutte le Regioni le prestazioni ambulatoriali urgenti vengono fornite, gratuitamente, a adulti e minori irregolari, comunitari e stranieri, presso i presidi di pronto soccorso (eccetto in Lombardia per i comunitari, vedi oltre). L'eventuale pagamento del ticket per i comunitari, ove previsto da indicazioni locali, avviene a parità di condizioni con i cittadini italiani. (fonte P. Olivani)

Tab. 2 MALATTIE ESSENZIALI (quelle che richiedono cure DI BASE): ASSISTENZA SANITARIA AMBULATORIALE PER IMMIGRATI IRREGOLARI STRANIERI E COMUNITARI

Regione e Fonte ^A	“Malattie essenziali”: da chi vengono fornite le cure di base agli <u>adulti</u> , stranieri e comunitari ^C . Eventuali differenze.	“Malattie essenziali”: da chi vengono fornite le cure di base a <u>minori</u> , stranieri e comunitari. Eventuali differenze.	Minori: iscrizione a SSR/SSP (si/no)	Minori: iscrizione a PLS/MMG (si/no)	Minori: fino a che età ha assist come minore	Uso ENI	Varie
P.A. Bolzano	(con STP o CTA [CTA= ENI]):	-(con STP o CTA):	no	no	14	si	-nessun irregolare
<i>M.Benedikter</i>	1 ambulatorio ospedaliero	pediatra di ambulatorio ospedaliero					minore o adulto, è scrivibile a SSP.
							-non recepito
							Accordo Stat -Reg
P.A. Trento	(con STP o ENI):	-(con SSP):	si	si	18	si	
<i>E.Cescatti</i>	-possibilità di accesso solo spot al medico di m.g.;	iscrizione a PLS/MMG					
	-1 ambulatorio del volontariato con possibilità di utilizzo del ricettario regionale.	-(con STP/ENI): accessi spot a PLS/MMG					
Valle d’Aosta	cure di base solo presso i pronto soccorsi	-tutti i minori irregolari	si	si	18	si	
<i>Refer. Istituz.</i>		iscrivibili al SSR e al PLS/MMG					
Piemonte	(con STP o ENI):	-tutti i minori irregolari	si	si	18	si	
<i>L.Mondo</i>	12 ambulatori pubblici dedicati	iscrivibili al SSR e al PLS/MMG.					
	30 sedi territoriali						

Lombardia	_per gli stranieri:	-tutti i minori irregol. sono	si	no, solo spot	18	no ^F	la Circol. Miniser.
<i>P.Olivani</i>	(con STP): 2 ambul. osped. (Mi) e 1 ambul. ATS (Bs),	iscrivibili al SSR e possono					8-8-22 ¹ non è
	11 ambulatori del volontariato con possibilità di	acced. spot a PLS/MMG ^H					ancora in vigore
	utilizzo del ricettario regionale;						per problemi
	_per i comunitari: è richiesto pagamento						informatici
	anche per urgenze e ricoveri ^F , salvo per parto, IVG,						
	malattie infettive; le gravide, nonostante la legge						
	preveda prestazioni gratuite, pagano.						
	DIVERSITA' FRA COMUNITARI E STRANIERI						
Veneto	(con STP o ENI):	(con SSR, o STP/ENI e C.F.):	si	no, solo spot	18	si	la Circol. Minister.
<i>M.Baldini</i>	-9 ambulatori ASL	-accesso spot a PLS/MMG,					8-8-22 non è
	-4-5 ambulatorio del volontariato con possibilità di	(con STP/ENI):					ancora in vigore:
	utilizzo del ricettario regionale	-pediatra di consultorio					mancano indicaz.
							regionali
Friuli V.G.	(con STP o ENI):	-(con SSR):	si	si	18	si	-ENI difficile da
<i>G.Pitzalis</i>	2 ambulatori: 1 ASL a Udine (assieme a Clochards,	iscrizione a PLS/MMG					ottenere salvo a
	TBC e HIV), e 1 ASL a Pordenone	-(con STP/ENI)					Udine.
		accesso spot a PLS/MMG					- Trieste e Gorizia
							solo ambulatori
							del volont. senza
							ricettario region.
Liguria	(con STP o ENI):	-(con SSR o STP/ENI e C.F.)	si	si	18	si	
<i>N.S.Scano</i>	2 ambulatori.	iscrizione a PLS/MMG,					
		-(con STP/ENI):					
		pediatra di consultor./P.S.					
Emilia Rom.	(con STP o ENI):	-(con SSR o STP):	si	si	18	si	

<i>M. Calacoci</i>	-5 ambulatori ASL dedicati;	iscrivibili a PLS/MMG					
	-8 ambulatori del volontariato convenzionati ^D ,	-(con ENI):					
	con possibilità di utilizzo del ricettario regionale.	pediatra o MMG negli					
		ambulatori convenzionati.					
		DIVERSITA' COMUNITARI					
		E STRANIERI					
Toscana	(con STP o ENI):	-(con SSR):	si	si	18	si	
<i>G. Tizzi</i>	-possibilità di accessi spot al medico di m.g.,	iscrizione a PLS/MMG					
	-alcuni ambulatori aziendali,	-(con STP/ENI):					
	-pochi ambulatori del volontariato con possibilità di	possibilità di accesso spot					
	utilizzo del ricettario regionale	a PLS/MMG					
Marche	(con STP o ENI):	-(con SSR):	si	si	18	si	
<i>P. Carletti</i>	-20 ambulatori ASL,	iscrizione a PLS/MMG.;					
	-ambulatori di medici di m.g. in equipe.	-(con STP/ENI) (son pochi)					
		accessi spot a PLS/MMG					
Umbria	(con STP):	-(con SSR o STP)	si se stranier	si se stranieri	14	no	tutti i comunitari
<i>R. Casadei</i>	-possibilità di iscrizione temporanea a medico di m.g.	iscrizione a pediatra di l.s.	no secomun.	no se comunit.			non sono assistib.
	-1 ambulatorio distrettuale.	-(per i comunitari):					in regime ambul.,
	(per i comunitari):	solo pronto soccorso					sono assistibili
	-solo pronto soccorso	DIVERSITA' COMUNITARI E					solo presso i P.S.
	DIVERSITA' FRA COMUNITARI E STRANIERI	STRANIERI					
Lazio	(con STP o ENI):	tutti i minori irregolari	si	si	18	si	
<i>S. Geraci</i>	- circa 45 ambulatori ASL dedicati,	sono iscrivibili al SSR e al					
	- almeno 3 ambulatori del volontariato riconosciuti	PLS/MMG					
	dalla ASL con possibilità di utilizzo del ricettario						
Abruzzo	(con STP o ENI):	tutti i minori irregolari	si	si	18	si	

<i>A.Barbati</i>	4 o 5 ambulatori ASL.	sono iscrivibili al SSR e al					
		PLS/MMG					
Molise	(con STP o ENI):	tutti i minori irregolari	si	si	18	si	-codice X01 non
<i>A.Barbati</i>	2 ambulatori ASL	sono iscrivibili al SSR e al					in uso
		PLS/MMG					
Sardegna	(con STP o ENI):	-(con SSR o STP con C.F.):	si	si	14	si	la Circol. Minister.
<i>F.Ena</i>	1 ambulatorio pubblico (Cagliari)	iscrizione a PLS (con diffic)					8/8/22 non è
	1 ambulatorio del volontariato con possibilità di	-(con STP/ ENI):					ancora in vigore:
	utilizzo del ricettario (Sassari)	pediatra ospedaliero					l'ASL si sta attivan
Campania	(con STP o ENI):	-(con SSR o STP anche	si	si se stranieri	18	si	la Circol. Minist.
<i>M.Grodzka</i>	68 ambulatori ASL dedicati,	senza C.F.):		no se comunit.			8/8/22 non è del
	3 ambulatori del volontariato con possibilità di	iscrizione a PLS/MMG,					tutto applicata:
	utilizzo del ricettario regionale.	-(con ENI):					molte ASLvi si
		pediatra di consultorio;					stanno ancora
		a Napoli, pediatra di 2					adeguando.
		ambulatori dedicati.					
		DIVERSITA' COMUNITARI E					
		STRANIERI					
Puglia	-(con STP o ENI):	-(con SSR o STP con C.F.):	si	si	14	si	L'accesso ai
<i>E. Rizzi</i>	accesso a medico di medicina generale (spot), più	iscrizione a PLS/MMG,					presidi sanitari
	difficilissimo per quanto concerne gli ENI.	-(con STP o ENI):					(medici e ambul.)
		accesso spot a PLS/MMG.					è spesso difficolto
							e variabile nei
							diversi territori.
Basilicata	(con STP o ENI):	-(con SSR o STP/ENI e C.F.):	si	si	18	si	
<i>Refer. istituz.</i>	2 ambulatori ospedalieri.	iscrizione a PLS/MMG,					

		-(con STP/ENI):					
		pediatra di consultorio					
Calabria	(con STP o ENI):	tutti i minori irregolari	si	no, solo spot	18	si	la Circol. Minister.
<i>L.Surace</i>	-circa 20 ambulatori ASP,	sono iscrivibili al SSR e					8/8/22 non è
	-2 ambulatori del volontariato con possibilità di	hanno accesso spot al					ancora in vigore
	utilizzo del ricettario regionale.	PLS/MMG					per probl. inform.
Sicilia	(con STP o ENI):	-tutti i minori irregolari	si	no, solo spot	18	si	la Circol. Minister.
<i>M.Affronti</i>	-9 ambulatori ASP o ospedalieri dedicati;	sono iscrivibili al SSR e					8/8/22 non è
	-1 ambulatorio del volontariato con possibilità	hanno accesso spot al					ancora in vigore:
	di utilizzo del ricettario regionale.	PLS/MMG					manca disposiz.
							alle ASL.

- A) Le "fonti" sono esperti, membri del Consiglio di Presidenza della SIMM, o coordinatori dei GrIS regionali o Referenti regionali istituzionali.
- B) Pediatra "spot", "Medico di medicina generale spot" significa che il bambino o l'adulto non è iscritto al Pediatra di libera scelta o al Medico di medicina generale ma può accedere gratuitamente e illimitatamente alle visite di un qualsiasi Pediatra o Medico di medicina generale convenzionati, cui verrà riconosciuta dalla ASL la prestazione dietro emissione di notula (15 € per il Pediatra e 10 € per il Medico).
- C) Anche tutti i Pronto Soccorsi generalmente forniscono assistenza agli immigrati irregolari per le malattie essenziali ma si tratta di prestazioni improprie e, oltre tutto quasi mai continuative. Dunque per le patologie essenziali ma non urgenti, l'immigrato irregolare si rivolge al pronto soccorso, in quanto costretto dalla mancanza di strutture sanitarie dedicate a tali patologie.
- D) Talvolta l'accordo fra ASL e Associazione di volontariato comprende, oltre alla possibilità di utilizzare il ricettario regionale, anche la possibilità di usufruire di locali pubblici, ambulatori mobili, farmaci. In Emilia Romagna alcune associazioni del volontariato hanno invece sottoscritto una convenzione che prevede anche rimborsi per le spese di base
- E) In Regione Lombardia il recentissimo Piano Sociosanitario Regionale 2024-2028 (Deliberazione n. XII/395, 25 giugno 2024, pagina 69) prevede l'utilizzo del codice ENI per i neocomunitari. Non vi sono ancora dati sull'attuazione di tale provvedimento.
- F) La Regione Lombardia, con la Circolare (DRG 11 dicembre 2017 n. X/7503 p. 3.1.1.) in tema di recupero delle spese per l'assistenza sanitaria al comunitario adulto irregolare, è passata dal tentativo di recupero del credito nei confronti dello Stato di origine, (DRG 27 marzo 2008 n.4/SAN 2008), all'esecuzione delle "prestazioni in regime di solvenza, senza oneri a carico del SSN, con emissione di fattura". Una recente

Deliberazione (n. XI/1046, 17 dicembre 2018) ha ripristinato la gratuità (spesso però ancora impossibile da ottenere) per un numero ristretto di prestazioni: parto, IVG, malattie infettive; al di là di queste, per i comunitari irregolari maggiori di 18 anni, tutte le altre prestazioni sanitarie restano solo a pagamento.

- G) In Regione Lombardia tutti i minori di 14 anni hanno diritto all'esonero dal ticket sanitario senza limiti di reddito, (Delibera N.VIII/4750 del 18/05/2007 integrata dalla circolare protocollo n. H1.2007.0024856 del 29.05.2007 della Direzione Generale Sanità).
- H) In Lombardia l'iscrizione per tutti i minori al PLS/MMG (Deliberazione regionale n. X1/7758 28 dicembre 2022, che riprende la Circolare Ministeriale 8 agosto 2022) non è ancora entrata in vigore, sembra per problemi informatici, resta solo la possibilità di accesso spot.
- I) Si tratta della Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0016282, 8 agosto 2022-DGPROGS-MDS-P. "Iscrizione al SSR dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno..."
-

Tab. 3 MALATTIE ESSENZIALI (quelle che richiedono cure SPECIALISTICHE) IN REGIME AMBULATORIALE: ASSISTENZA SANITARIA PER IMMIGRATI IRREGOLARI stranieri e comunitari. **In tutte le**
Regioni le cure specialistiche in regime ambulatoriale, per le malattie essenziali, vengono fornite, a adulti e minori irregolari, gratuitamente (se codice X01, o età, o condizioni particolari) o con ticket, presso i presidi ospedalieri pubblici o privati convenzionati. (fonte P.Olivani). **(fonte P.Olivani)**

Tab. 4 MALATTIE URGENTI e ESSENZIALI IN REGIME DI RICOVERO: ASSISTENZA SANITARIA PER IMMIGRATI IRREGOLARI stranieri e comunitari.

In tutte le Regioni le prestazioni urgenti o essenziali in regime di ricovero vengono fornite gratuitamente a adulti e minori irregolari, comunitari ed stranieri, presso i presidi ospedalieri pubblici o privati convenzionati. (fonte P.Olivani).




fig. 2




fig.3




fig. 4




fig. 5

Risultati dell' indagine: Dall'analisi di quanto emerso sulla fruibilità della legislazione sanitaria nazionale per gli immigrati irregolari, a livello delle singole Regioni e Province autonome, si evidenzia, accanto a numerosi elementi positivi, il persistere di gravi criticità. Come già affermato all'inizio del capitolo, tali criticità sono attribuibili, in gran parte, ad una fraintesa autonomia regionale nell'attuazione dei dettami nazionali e ai problemi legati all'arrivo in Italia di un grosso contingente di comunitari (in particolare dalla Romania), parte dei quali non possiede i requisiti per potersi iscrivere al SSN del proprio Paese, né a quello italiano.

Dalle tabelle dei dati regionali appare chiaramente che i problemi non riguardano le attività di pronto soccorso (tab.1) né le cure specialistiche per le patologie "non urgenti ma essenziali" (tab. 3), né i ricoveri (tab.4). In questi casi le prestazioni sanitarie sono effettivamente fornite in tutte le Regioni a parità di condizioni con i cittadini italiani e con gli immigrati regolari. Riguardano bensì le prestazioni ambulatoriali di base per le "malattie non urgenti ma essenziali" (tab.2), per le quali sono previste, da Regione a Regione, differenti modalità, nella fornitura di tali prestazioni (iscrizione al medico di m.g., ambulatori dedicati, ambulatori del volontariato convenzionati). Le Regioni, di conseguenza, si sono organizzate in modi differenti, dando però tutte un ruolo sproporzionato all'attività del volontariato, convenzionato e soprattutto non convenzionato, rispetto ai servizi pubblici. Queste scelte comportano già di per sé diversità nella qualità del servizio³³.

I*) Dunque l'assistenza sanitaria all'immigrato adulto irregolare, per la medicina essenziale di base, è garantita in quasi tutte le Regioni, con modalità diverse, ma comunque nel rispetto dei principi del comma 8 dell'art. 43 d.P.R. 394/99 (fig. 2). In particolare:

- in Umbria, per gli stranieri è addirittura possibile l'iscrizione temporanea al MMG (è l'unica regione), mentre (al contrario) per i comunitari solo assistenza presso i pronti soccorso (non avendo l'Umbria mai utilizzato il codice ENI);
- ancher in Valle d'Aosta è possibile ottenere prestazioni di medicina di base solo presso i pronti soccorso;
- in Lombardia, per i comunitari tutta la medicina di base è solo a pagamento, anche le urgenze.

³³ Accanto alle strutture "pubbliche o in qualche modo convenzionate" non vanno dimenticati gli ambulatori del volontariato non convenzionati, diffusi su tutto il territorio, che operano in modo autonomo e danno un contributo importante alle cure dei migranti.

La situazione in Lombardia risulta complessa: fino a pochi mesi fa il codice ENI non veniva utilizzato. Attualmente sussiste incertezza, in parte dovuta, come nelle altre regioni, alle disposizioni della Conferenza Stato Regioni e P.A. (Rep. Atti n.78/CSR, 11 maggio 2022) che sospendono l'utilizzo del codice ENI, e in parte a un recentissimo emendamento al nuovo Piano Sociosanitario Regionale Lombardo 2024-2028 che invece prevede che anche in Lombardia si cominci ad usare il codice ENI³⁴ (vedi anche nota 9). Occorrerà vedere come quest'ultima disposizione regionale verrà applicata.

- in 3 regioni (Trentino, Toscana, Puglia) è possibile l'accesso spot al MMG;
- in 17 regioni³⁵ vi sono ambulatori dedicati (ASL, ospedalieri);
- in 8 regioni³⁶ ambulatori del volontariato (alcuni convenzionati) con possibilità di utilizzo del ricettario regionale. In alcune regioni vi sono contemporaneamente più possibilità'.

II* L'assistenza sanitaria per il **minore, figlio di irregolari**³⁷, è presente ovunque (fig. 4), anche se persistono molteplici disparità fra regione e regione, soprattutto fra stranieri e comunitari e fra possessori o meno del C.F.

- Abbiamo anzitutto rilevato come l'iscrizione dei minori al SSR (e di conseguenza al PLS/MMG) non è possibile solo in 2 su 21 regioni (Umbria per i comunitari e Alto Adige.) La mancata assegnazione al minore della tessera di iscrizione al SSR e il persistere dell'utilizzo dei codici STP e ENI, è dovuta, in tali regioni ad una insostenibile posizione di principio, cui talvolta si associano difficoltà burocratiche per il rilascio del codice fiscale, o infondati problemi inerenti la residenza³⁸ o il tardivo aggiornamento dei sistemi informatici. In Alto Adige e in Umbria (comunitari), non essendo possibile l'iscrizione e nemmeno l'accesso al pediatra di l.s., l'assistenza è demandata solo ai pediatri dei consultori o degli ambulatori o ai pronto soccorsi;

- In 4 regioni (Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia) gli iscritti al SSR o in possesso del codice STP/ENI e del C.F. possono accedere spot al PLS/MMG, mentre gli altri corregionali possono solo rivolgersi agli ambulatori/consultori;

- In 10 regioni (Trentino, Friuli, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Campania, Sardegna, Puglia, Basilicata) gli iscritti al SSR o in possesso del codice STP/ENI e del C.F. possono iscriversi al PLS/MMG, per gli altri: pediatra degli ambulatori/consultori;

- Nelle restanti 5 regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise) vi è la possibilità per tutti i minori di iscriversi regolarmente al pediatra di l.s. (o al MMG).

Solo in 17 regioni la minor età, per quanto riguarda i programmi di assistenza sanitaria, è riconosciuta dalla nascita al compimento del 18° anno (fig. 5). Nelle altre 4 regioni (Alto Adige, Umbria, Sardegna, Puglia) i programmi sanitari per i minori sono previsti solo dalla nascita al compimento del 14° anno (vedi note ^{2 e 27}).

Nei confronti delle nostre precedenti indagini (aprile 2016 e ottobre 2019), non abbiamo notato sostanziali novità, per quanto concerne l'immigrato irregolare adulto, né a livello della legislazione sanitaria nazionale, né a livello della fruibilità di tale legislazione nelle diverse regioni, salvo il drammatico inasprimento avvenuto, per i comunitari, in Lombardia, che però il

³⁴ Prima del recente emendamento al suddetto Piano Socio-sanitario regionale, in Lombardia la posizione dei comunitari irregolari maggiori di 18 anni era stata resa estremamente critica dalla circolare (DRG 11 dicembre 2017n. X/7503), che prevedeva che tutte le prestazioni sanitarie venissero fornite dietro fatturazione, cioè solo in regime di solvenza; la circolare, peraltro, era stata poco applicata. La più recente Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 ha previsto nuovamente per i comunitari irregolari la gratuità per le prestazioni sanitarie inerenti gravidanza, parto, IVG, malattie infettive; tale gratuità è tuttora incerta (ad esempio visite ed esami in gravidanza sono solo a pagamento).

³⁵ Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia R., Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

³⁶ Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria, Sicilia.

³⁷ In Campania iscrizione al PLS/MMG anche solo con STP, senza C.F.; con ENI pediatra di consultorio/ambulatorio. (Nota regionale Protoc. 2022-0144732, 16 marzo 2022).

³⁸ Documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione al SSR

recentissimo Piano Sociosanitario Regionale 2024-2028 potrebbe aver ridimensionato. In conclusione solo una regione (Valle d'Aosta) e due regioni (Umbria e Lombardia limitatamente ai comunitari) non hanno previsto strutture sanitarie che forniscano la medicina di base.

Per il minore invece, a livello nazionale, sono stati emanati alcuni importanti atti legislativi³⁹ che, in combinato disposto con la legge 176 del 1991 (legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), avrebbero dovuto comportare l'iscrizione obbligatoria di tutti i minori al SSR e al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale. Come si è visto in precedenza (fig. 4) in alcune regioni (alto Adige) tale iscrizione, soprattutto per i comunitari, (Umbria) non è ancora ottenibile o è ancora solo teorica. Per tali minori resta solo la possibilità di un'assistenza sanitaria presso i consultori o addirittura solo presso i pronti soccorso, con evidenti limiti quali età, appropriatezza e continuità delle cure.

Un contributo positivo all'iscrizione dei minori è stato apportato dal metodo multidisciplinare per la determinazione dell'età anagrafica anche se recenti disposizioni hanno in parte snaturato tale metodica.

Per quanto concerne il gruppo dei minori non accompagnati, l'iscrizione al SSR e al PLS/MMG risulta, con, le recenti disposizioni, più agevole.

CRITICITA' PER QUANTO CONCERNE LA FRUIBILITA'

1. **Mancata iscrizione al SSR dei minori nella fascia 14-18 anni.** Per i minori stranieri irregolari è prevista, come si è visto, un'assistenza sanitaria privilegiata, (iscrizione al SSN e accesso al PLS /MMG), rispetto a quella per gli adulti (utilizzo del codice STP o ENI). In realtà, solo 17 Regioni riconoscono attualmente tale assistenza privilegiata fino al compimento del 18 anno. Nelle altre Regioni (Alto Adige, Umbria, Sardegna, Puglia) resta esclusa la fascia 14-18 anni⁴⁰. Uno dei motivi di tale esclusione potrebbe risiedere nella difficoltà, in certi casi, di risalire all'età precisa, in mancanza di una documentazione probante.
2. **Minori senza pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.** Dalla figura 4 si può osservare come in 2 regioni (Alto Adige e Umbria solo per i comunitari) i minori, non possono accedere al PLS o al MMG, possono solo essere visitati dal pediatra dei consultori, o, in certi casi (Umbria), solo nei P.S.
3. **Minori comunitari senza pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.** In 3 regioni (Emilia Romagna, Umbria e Campania) risulta chiara una disparità di trattamento fra minori, figli di irregolari, stranieri e comunitari: i minori comunitari non hanno l'iscrizione al SSN nè il diritto al pediatra di libera scelta o al MMG: possono essere curati solo nei consultori o negli ambulatori STP/ENI. Si è tuttora in attesa di un provvedimento legislativo che, anche in base alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York (20

³⁹ - DPCM 10 novembre 2016, n. 234, "Regolamento per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati, vittime di tratta";

- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza";

- L. 7 aprile 2017, n. 47 (legge Zampa): "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati"; [7]

- Circolare Ministero della Salute, Prot. n. 0016282, 8 agosto 2022- DGPROGS-MDS-P [8] "Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola...[e] minori stranieri non accompagnati ed esenzioni..."

⁴⁰ La fascia 14-18 anni è considerata ancora appartenente alla minore età dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 (vedi anche nota 2). Tale Convenzione e la relativa legge di ratifica sono anche richiamate nel d. lgs. 286/98, art. 35, c.3, lett.b.

novembre 1989,) affermi per tutti i minori l'obbligo di iscrizione al SSN e al PLS o al MMG, ponendo fine alla disparità, tuttora presente, fra minori ENI e minori STP e italiani.

4. **Mancato utilizzo del codice ENI.** Per gli irregolari adulti non vi sono sostanziali differenze fra stranieri e comunitari nella possibilità di accedere alle prestazioni ambulatoriali per la medicina essenziale, ciò salvo in 2 regioni: Umbria e Lombardia (come si è detto in precedenza (alle pagine 24-25).
5. **Mancato automatismo applicativo per l'Accordo Stato-Regioni.** Gli Accordi Stato-Regioni devono entrare in vigore da subito, a livello delle singole regioni, senza necessità di un'ulteriore legge regionale di recepimento. In caso di inadempienze il Governo ha facoltà di dettare direttamente le disposizioni non promulgate, in base alle norme di potere sostitutivo, come stabilito dall'art. 6 della legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n.3.
6. **Controllo su applicazione accordo Stato-Regioni.** In generale, il controllo dell'applicazione degli Accordi Stato-Regioni spetta ai Ministeri competenti. Il Ministero della Salute, a distanza di dodici anni dalla pubblicazione sulla G.U. dell'Accordo n. 255/CSR, 20 dicembre 2012, non ha ancora posto in atto tale controllo.

Per i punti 1, 2 e 3 occorrerà una nota ministeriale che ribadisca i concetti espressi dalla l. 176/91 in tema di limite della minor età e di diritto alla salute uguale per tutti i gruppi di minori.

Il punto 4 (utilizzo del codice ENI) richiede, da parte delle regioni ancora inadempienti, un provvedimento che recepisca i principi dell'Accordo S-R riguardo la non discriminazione dei comunitari rispetto agli stranieri.

Il punto 5 richiederebbe un eventuale intervento del Governo che ha facoltà di dettare direttamente le disposizioni non promulgate dalle Regioni.

Il punto 6 rientra nelle competenze operative del Ministero della Salute.

Prima appendice

**Testi di legge di
riferimento
in vigore**

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139

Art. 35

(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

[2] **Decreto Presidente Repubblica 394, 31 agosto 1999**

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Publicato nel supplemento ordinario n. 190/L alla Gazzetta ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258.

Articolo 43 - Assistenza per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di pregresso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolite dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal

caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica .

[3] MINISTERO DELLA SANITA' CIRCOLARE 24 marzo 2000, n.5
“Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01-06-2000

II - Stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale

L'art. 35 del testo unico ed il relativo art. 43 del regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscritti volontariamente al S.S.N., sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.).

A) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso servizio:

1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non limita più alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata dal S.S.N. ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento preventivo, da parte dell'interessato, della tariffa della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell'urgenza.

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute l'unità sanitaria locale, l'azienda ospedaliera o altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla prefettura, competente per territorio, secondo le procedure già in vigore, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del testo unico, gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della U.S.L. nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'azienda ospedaliera, la U.S.L. sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

B) Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

L'art. 35, commi 3, 4, 5, e 6, del testo unico e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8, del regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Il suddetto comma 3, dell'art. 35 del testo unico in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a), b), c), d), e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 6 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) interventi di profilassi internazionale;

e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.

309 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

il titolo VIII - capo II, anche in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria);

il titolo X "Servizi per le tossicodipendenze";

il titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi".

In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 del testo unico si chiarisce che: per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuita' delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

L'art. 35 del testo unico, pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuita' delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

In sede di prima erogazione dell'assistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo unico, assegnando un codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente), come indicato nell'art. 43, comma 3, del regolamento di attuazione, che ha validita' semestrale ed e' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Tale codice identificativo e' costituito da sedici caratteri: tre caratteri per la sigla STP, sei caratteri costituiti dal codice ISTAT, relativo alla regione ed alla struttura pubblica erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del S.S.N., sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

Lo stato di indigenza del soggetto, come previsto dall'art. 43, comma 4, del regolamento di attuazione, viene attestato, al momento dell'assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole sei mesi, redatta secondo lo schema allegato (allegato 1).

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 43 del regolamento di attuazione, gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, fruite dai suddetti stranieri indigenti, sono a carico della U.S.L. nel cui territorio vengono assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende ospedaliere, da istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi accreditati.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, e' esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'eta' o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. In conformita' a quanto stabilito dal suddetto comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione anche le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.

L'art. 43, comma 8, del regolamento di attuazione prevede che le regioni individuano le modalita' piu' opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione ne' impegnativa.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (p. es.: per l'accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4 del regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell'interessato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria.

L'ultimo comma dell'art. 35 del testo unico prevede, in caso di mancato pagamento delle prestazioni da parte dei suindicati stranieri, che al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'interno, mentre deve essere finanziata con il Fondo sanitario nazionale l'erogazione degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a), b), c), d), e) dello stesso comma 3.

L'unità sanitaria locale territorialmente competente, come sopra individuata, avrà cura, pertanto, di richiedere:

- 1) al Ministero dell'interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), od in via ambulatoriale;
- 2) alla propria regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti a), b), c), d), e) del suddetto comma 3 dell'art. 35 del testo unico.

Sono, pertanto escluse dalla competenza del Ministero dell'interno tutte le prestazioni ospedaliere di profilassi, diagnosi e cura riferendosi ad eventi morbosi correlati alle prestazioni esplicitate nel punto 2), in considerazione della necessaria unicità dell'intervento, che deve essere assicurato nei settori anzidetti, peraltro, già affermata nel punto e) dello stesso comma 3 dell'art. 35 del testo unico con riguardo alla "profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive", e della conseguente unificazione su un unico centro di imputazione di spesa.

In considerazione di quanto sopra espresso relativamente alle categorie di stranieri di cui ai punti A) e B) si evidenzia, quindi, che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti, erogate ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e lasciate insolute, si tratta di rimborso da parte del Ministero dell'interno, che continua ad essere disciplinato dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 35 del testo unico, erogate agli stranieri in posizione irregolare e lasciate insolute, si deve parlare di finanziamento da parte del Ministero dell'interno o del Fondo sanitario nazionale.

Questo comporta che per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere si devono osservare procedure più semplificate, come previsto dall'art. 43 comma 5, del regolamento di attuazione, che consistono esclusivamente nella notifica da parte della U.S.L. al Ministero dell'interno o alla regione di una prestazione urgente o comunque essenziale, erogata ad un soggetto che viene identificato mediante codice regionale STP, con l'indicazione della diagnosi, dell'attestazione della urgenza o della essenzialità della prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa da parte del Fondo sanitario nazionale si ricordano i provvedimenti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE): deliberazione del 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale, n. 228 del 30 settembre 1998). "Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale"; deliberazione del 21 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 210 del 7 settembre 1999) "Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale".

Si precisa, infine, che l'individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della sanità e l'accertamento della essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico.

[4] **Ministero della salute - Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria**

ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale per i rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali
- Ufficio II -Protocollo

DG RUERI/II/ 3152-P/1.3.b/1

Roma 19 febbraio 2008

Agli Assessorati Regionali alla Sanità Loro Sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano Loro Sedi

SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 80133 NAPOLI

SASN Genova Via Antonio Cantore 3 16149 GENOVA

Oggetto: Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Con nota informativa del 3 agosto 2007, lo scrivente Ministero, nel fornire alcune indicazioni in merito all'assistenza sanitaria e all'iscrizione al SSN dei cittadini comunitari, in applicazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 2007, n.30, che recepiva nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/38 (relativa alla libera circolazione ed al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari in uno Stato membro), ribadiva la proroga per tutto l'anno 2007 del codice STP per i cittadini neocomunitari, che ne erano già in possesso al 31 dicembre 2006 e che erano privi di copertura sanitaria, e raccomandava alle regioni di assicurare le prestazioni urgenti ed indifferibili a coloro che ne facessero richiesta, anche se privi di copertura sanitaria e del codice STP, tenendo una contabilità separata.

Nel 2008 è venuta a cessare la proroga e si presenta la problematica concernente quei cittadini, soprattutto neocomunitari, che si trovano sul territorio dello Stato, non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e non hanno i requisiti per l'iscrizione al SSN.

Problematica recepita da due recenti circolari rispettivamente della Regione Marche (prot. 13/07/Sal/ass in data 4 gennaio 2008) e della Regione Piemonte (prot. 822/DA 2009 in data 09/01/2008) con le quali sono state fornite indicazioni relative alle modalità di assistenza sanitaria ai cittadini neocomunitari non iscrivibili al SSN.

In proposito, occorre premettere che uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l'assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo.

I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti), E121 (pensionati) hanno diritto all'assistenza sanitaria completa.

Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.

Inoltre, godono dell'assistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007, dell'art.18 del Dlgs.286/1998, dell'art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007.

Come si è detto, rimangono al di fuori di questo quadro, quei cittadini comunitari . privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale.

Al riguardo, ferme restando le competenze in materia sanitaria di spettanza regionale, si è del parere che il decreto legislativo 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, come sottolineato nella nota informativa del 3 agosto 2007, i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti.

Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

- alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405. 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.

In particolare sono in corso con le autorità sanitarie dei paesi neocomunitari trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale.

Le Regioni sono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla salute.

Si invita pertanto codesto Assessorato ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza.

Il Direttore Generale
(Dottssa Maria Paola Di Martino)

Martedì, 19 Febbraio 2008

8.27 Allegato 12 - Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa

Istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione

Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione correlata allo stato di salute, secondo quanto riportato nella tabella 1) allegata.

Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere numerico a due cifre.

I casi particolari sono:

- esenzioni per patologie croniche (n. 1): il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le condizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri;

- esenzioni per patologie rare (n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri

Il soggetto erogatore della prestazione dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e riportare nelle caselle predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (n. 38, 39, 40, 41) indicate nella tabella 2) allegata, quando l'assistito abbia autocertificato il diritto a tale esenzione apponendo la propria firma nell'apposito spazio.

Esenzioni correlate allo stato di salute (a cura del medico prescrittore)

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succo modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296);	0 malattie croniche	da 01 a nn	Vedi nota (1)
2	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;	R rare	da Aannn a Qannn	Vedi nota (2)
3	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).		99	Vedi nota (3)
4	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 ^a alla 5 ^a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991);	G Guerra	01	
5	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);		02	
6	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);	L Lavoro	01	
7	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);		02	
8	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);		03	
9	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);		04	
10	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 ^a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del	S Servizio	01	

	D.M. 01.02.1991);			
11	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 ^a alla 5 ^a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);		02	
12	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
13	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
14	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	C Civili	01	
15	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		02	
16	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
17	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 2 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs 124/1998);		04	
18	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		05	
19	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti dalla sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		06	
19 bis	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20.7.1989, n. 293 e succ. mod.		07	
20	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs 124/1998);	N Legge n. 210	01	
21	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. Dpr 7 luglio 2006, n. 243)	V Vittime	01	
21 bis	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)		02	
22	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in epoca preconcezionale;	M Maternità	00	
23	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; oppure -->		da 01 a 41	Così composto: M + nn (settimana di gravidanza)
24	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) -		99	vedi nota (4)

	in gravidanza ordinaria			
25	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio;		50	
25 bis	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante		52	
26	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di camagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);	D Diagnosi precoce	01	
27	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico;		02	
28	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico;		03	
29	Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto;		04	
30	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)		05	
30 bis	Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002)		06	
31	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);	T Donazione	01	
32	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998 - prima parte);	B HIV	01	
33	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 - seconda arte -);	P Prevenzione	01	
34	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - ultima arte-);		02	
35	Prestazioni correlate alla pratica vaccinate obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D .Lgs. 124/1998 - prima parte -); p rofilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465		03	
36	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F detenuti	01	
37	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	I Idoneità	01	
38	Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN	PML		<i>Vedi nota (5)</i>
39	Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 5 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394.	X Extracomunitari	01	<i>Vedi nota (6)</i>

40	Terapia del dolore severo	TDL	01	Vedi nota (7)
----	---------------------------	-----	----	---------------

Note alla Tab. 1

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (ONN - dove con N rappresenta un numero). Per le "Afezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo"

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

Nota (5)

Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:

visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide;

visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;

visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;

visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^a e 2^a classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell'aviazione civile);

accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di I^o grado;

accertamenti diagnostici richiesti dall'I.M.L. in sede di visita straordinaria;

visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all' I.P.Se.Ma.);

emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.

Nota (6)

Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa

Nota (7)

Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell'esenzione sulla quota di compartecipazione alla spesa.

omissis

[6] **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI**

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO (*estratto*)

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome".

Rep. Atti n. 255/CSR del 20 dicembre 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" che, in data 18 dicembre u.s. è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

_ il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

_ il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE

(I°)

omissis

1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti

1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR

Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (TU.) e successiva normativa in materia ^{2,3}:

- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008⁴)
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria ^{5,6}
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")⁷
- attesa adozione⁸

² Verrà di seguito indicato come Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TU.) il D.Lgs. n. 286/1998 e le successive modifiche ed integrazioni.

³ Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del TU.

"Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza".

⁴ Circ. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERINI/1 .3.ba19682/P del 4 maggio 2009.

⁵ Art. 27 del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007.; "I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

⁶ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "Asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del TU. 18, comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie)"; DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1 del TU.

⁷ La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare - tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo... Tra i vari criteri vi è anche quello per cui è competente ad esaminare la domanda il primo Stato in cui giunge il richiedente. Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di richiedente asilo (o di richiedente la protezione internazionale).

⁸ Occorre rilevare che al minore straniero adottato o in affidamento gre-adottivo n_on è rilasciato alcun permesso di soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento adottivo (art. 34, comma 1, L. n. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le 5 s'è' modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore (Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/I.S.b.al571 9/P del 17 aprile 2007).

- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati^{9,10}
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno¹¹ e soggiornanti di lungo periodo¹²
- familiari¹³ non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR^{14,15}
- attesa di occupazione¹⁶
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)¹⁷
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno^{18,19}

⁹ Art. 19, comma 2 del T.U.

¹⁰ Le spese per l'accertamento dell'età sono a carico della Prefettura.

¹¹ Art. 9, comma 1 del ru. e art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999.

¹² "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

¹³ Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto.2007, dove per "familiare" si intende:

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

Per i familiari a carico fare riferimento al paragrafo " Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti".

¹⁴ Art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007: "i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

¹⁵ Art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007: "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo"

¹⁶ Compresi:

gli studenti che hanno conseguito in Italia dottorato o master universitario di secondo livello, in quanto possono avere il permesso di soggiorno per 12 mesi per "attesa occupazione". Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009; gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione" che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego.

¹⁷ Telex Min S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000; nota DG Rapporti con l'Unione Europea e Internazionali, uff.VI, del 23 novembre 2009: "l'iscrizione al SSN per colf e badanti potrebbe essere effettuata in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno e salvo cessazione nelle ipotesi in cui si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione ...o vi sia interruzione del rapporto di lavoro".

Si vedano anche indicazioni in tal senso delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.

¹⁸ L. n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma 3, lettera b) del T.U.

¹⁹ Risoluzione A7-0032/2011 dell'8 febbraio 2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).

- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore ^{20,21,22}
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio²³
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative di pena, con o senza permesso di soggiorno²⁴
- permessi per motivi di giustizia²⁵
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroco)²⁶
- status di apolide²⁷
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgano attività lavorativa
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggetti ai sensi dell'art. 36 del T.U.:ingresso per cure mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o

²⁰Art.29 comma 6 del T.U.: “al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, è rilasciato in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorative, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro”.

²¹Art. 11 del DPR n.394/1999.

²²Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 126 aprile 2009.

²³Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 19 luglio 2007. Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggior età(a stranieri già regolarmente presenti) non comporta il pagamento del contributo al SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio. “La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell’iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioè senza il pagamento del contributo al SSN”.

²⁴ Art. 1 del D. leg. n. 230 del 22 luglio 1999, “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”, commi 5 e 6: “Sono iscritti al SSN gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN”. Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

²⁵Art. 11, comma 1, lettera c bis del DPR 394/1999

²⁶Ai fini dell’iscrizione obbligatoria devono produrre un’attestazione del datore di lavoro o dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Circolare Ministero della Salute DGRUERI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

²⁷Lo status di apolide si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono più trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese d’origine e che, conseguentemente, non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli d’identità o di stato civile.

motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale²⁸.

Si sottolinea che la donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino²⁹. Il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR³⁰.

Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico in alcune regioni e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà – Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione, da parte dell'adulto affidatario, documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.

²⁸ Circolare Ministero della Salute n.5 del 24 marzo 2000.

²⁹ Art.19 comma 2 lettera d) del T.U., art. 28 comma 1, lettera c) del DPR 394/1999.

³⁰ Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.

(8)

omissis

1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP)

Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR.

Per costoro la legge ⁶⁴ prevede:

“Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ⁶⁵;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenze ⁶⁶

Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Cure Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) ^{67,68,69}

⁶⁴ Art. 35, comma 3 del T.U.

⁶⁵ ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. n. 176 del 27 maggio 1991

⁶⁶ Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni.

⁶⁷ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

⁶⁸ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: l'individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della Salute e l'accertamento dell'essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico”.

⁶⁹ Per l'assistenza protesica che rientra nei LEA, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi più idonei per fornire le prestazioni necessarie

Si segnala che le Regioni Lazio, Piemonte hanno ricompreso le suddette prestazioni di assistenza protesica fra le cure essenziali con apposite deliberazioni, così come previsto dal DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001

E' stato, altresì, affermato dalla legge il **principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali**, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso ⁷⁰.

Ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano.

Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day hospital).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle regioni italiane l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base ⁷¹

“le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa”. ⁷²

Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le PA. possono prevedere l'assegnazione al MMG e al PLS.

Per gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno occorre far riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2011 ⁷³.

1.2.1 Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione.

Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS.

Il codice STP è un codice identificativo composto da **16 caratteri**:

- _ tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- _ tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

⁷⁰ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

⁷¹ Art. 43, comma 8 del DPR 394/99.

⁷² Ad oggi sono 13 le Regioni e PA. che hanno emanato indicazioni alle proprie ASL per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria agli STP secondo quanto previsto dal DPR 394/1999 ("Indagine nazionale Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali" a cura dell'Osservatorio Diseguaglianze Marche, anno 2008, (<http://ods.ars.marche.it>) e sono 5 le regioni e 1 PA. ad assicurare, seppur in modo diversificato, il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta (ricerca: "La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali, 2010 a cura dell'Area Sanitaria della Caritas di Roma, (<http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09//DIRITTO ALLA SALUTE.pdf>)

⁷³ Risoluzione A7-0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22.) (18)

- _ tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il codice
- _ sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza (vedi allegato) e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket)

Validità e durata del codice STP

Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di 6 mesi".
E' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Documenti richiesti per il rilascio del codice STP

Le informazioni richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità.

Qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito⁷⁵,

I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati⁷⁶ e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

Utilizzo del codice STP

Il codice STP deve essere utilizzato per:

- _ la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- _ la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- _ la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSR.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri⁷⁷ a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

⁷⁴ Si auspica un periodo più lungo come ha disposto la Regione Veneto che ha indicato, da tempo, come periodo di validità del Codice STP 12 mesi rinnovabili.

⁷⁵ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di documenti d'identità alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai fini degli adempimenti dell'art. 4 del DPR 394/99e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria".

⁷⁶ D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

⁷⁷ Cioè il costo complessivo della prestazione o del ricovero. (19)

Lo straniero STP è **esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket),^{78,79} in analogia con il cittadino italiano**, per quanto concerne:

- _ le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa; (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- _ le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- _ le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- _ le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV⁸⁰);
- _ le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
- _ età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.

Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e preventiva, alimenti speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste per il cittadino italiano.

Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (allegato), il **codice di esenzione X01** che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata⁸¹

Oneri delle cure erogate e rendicontazione

Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate⁸², ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa **eventualmente non versate**, sono a carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate⁸³ che avrà cura pertanto di richiedere:

- 1) **al Ministero dell'Interno** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni **ospedaliere** urgenti o comunque essenziali, **per malattia ed infortunio**, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale⁸⁴

⁷⁸ Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

⁷⁹ Nella Regione Puglia gli STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l'esenzione per i cittadini residenti. (DGR n. 1501, 1 agosto 2008: "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla delibera di DGR n. 1198 del 6 agosto 2005 e s.m.e.i." - pubblicata sul BURP n. 127 del 14 agosto 2008)

⁸⁰DM n.1 febbraio, 1991.

⁸¹ Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN", D.M. del 17 marzo 2008

⁸² Art. 35, comma 3 del TU., punti a - f pag. 28

⁸³ Art. 43, comma 4 del DPR 394/99.

⁸⁴ Ai sensi del DPCM del 29 novembre 2011 e succ. le prestazioni essenziali sono comprese in tre grandi aree: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, tra cui profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale;

2) **alla Regione** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui al comma 3

dell' art. 35 del T.U. punti a-f (pag. 28).

Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'Interno tramite la prefettura vanno effettuate in forma **anonima**, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso⁸⁵.

Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità^{86,87}.

Si segnala anche che il Ministero dell'Interno ha dichiarato che **“per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno**, trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto^{88”}.

assistenza distrettuale tra cui attività e servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, consultori, case famiglia e comunità terapeutiche);

assistenza ospedaliera: pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital, assistenza in strutture per la lungo-degenza, riabilitazione.

⁸⁵ Art. 43, comma 5 del DPR n. 394/1999.

⁸⁶ Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del T.U. l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme del soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il refero a parità di condizioni con il cittadino italiano.

La legge 94/2009 non solo non ha modificato tale norma, ma con la modifica l'articolo 6, comma 2 del T.U. sottolinea la *specificità ed eccezionalità* dell'articolo 35 del T.U. stesso: **“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie**, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione al fine del rilascio delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

⁸⁷ Circ. Min. dell'Interno n. 12 prot. 780/A7 del 27 novembre 2009.

⁸⁸ Circ. Min. dell'Interno n. 19 del 7 agosto 2009.

(21)

omissis

2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedono attestati di diritto Modelli E 106/81, E 120/81, E 121/81, E 109/81 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno **autocertificare alla ASL** l'assenza dei requisiti assistenziali e **autodichiarare** la propria condizione di indigenza (come da allegato)

In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino¹²⁹ attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni^{130,131}

_ le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative¹³² per malattia ed infortunio,

_ sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani¹³³
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene

¹²⁹Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti Regioni e PA.: Bolzano (codice CTA), Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI). Umbria e PA. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI.

¹³⁰ Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'UE

¹³¹Circ. Min. della salute DGRUERI/II/S152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "si è del parere che il D.Lgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 della Costituzione italiana), dei cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario Nazionale"

¹³²L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità individuate dalle Regioni e PA.

in 13 Regioni e PA. può essere denominato ENI (Europeo Non Iscritto)”, anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l’accesso alle cure, su richiesta dell’interessato, a seguito di:

- _ esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
- _ dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi),
- _ dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti,
- _ dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
- _ sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- _ la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- _ la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- _ a rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR”?

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l’eventuale compartecipazione alla spesa.

¹³³ Circ. Min. Salute DGRUERI/II/3152/P/1.£b/1 del 29 febbraio 2008 “prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità, all’Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998”.

¹³⁴ Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- _ tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- _ tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- _ tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- _ sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

¹³⁵ Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DGRUERI/II/3152-P/1.3.b11 del 19 febbraio 2008: “di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da cui risulti l’identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l’azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica”

[7] **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
DEI MINISTRI 12 gennaio 2017

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)

(GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15)

Art. 62

**Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
iscritti al Servizio sanitario nazionale**

1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Art. 63

**Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
non in regola con il permesso di soggiorno**

1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.

2. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.

176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

4. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.

[8] **CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**
n. 0016282 DEL 08/08/2022

OGGETTO: Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative.

Si fa seguito all'attività interlocutoria svolta con codeste Regioni in merito alla problematica relativa all'iscrizione dei minori stranieri e in materia di esenzione per gli stranieri STP per rappresentare quanto segue.

Come è noto la tutela della salute dei minori stranieri trova il suo fondamento nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo che impone agli Stati di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, "senza distinzione di sorta", ovvero in condizioni di assoluta parità. Già nel 2012 l'Accordo sul documento "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12 /2012) aveva previsto l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, senza tuttavia individuare specifiche modalità e procedure a livello nazionale relative all'iscrizione.

Quindi il d.P.C.M del 12 gennaio 2017 ha normativamente previsto l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori stranieri presenti sul territorio ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. A tale riconoscimento si è giunti con l'articolo 63, comma 4, che recita "*I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani*".

Infine l'art. 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 nel modificare l'art. 34 del T.U. 286/98 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN è richiesta dall' esercente la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Con l'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle sopra citate norme, tutti i minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità.

Tutto ciò premesso tenuto conto delle diverse procedure adottate dalle singole Regioni nonché in considerazione della necessità del codice fiscale, di regola richiesto per l'iscrizione al SSN, l'Agenzia delle entrate ha adottato la Risoluzione n. 25, in allegato, volta a facilitare l'iscrizione al SSN dei minori, attraverso la richiesta del codice fiscale attivata direttamente dalla ASL quale soggetto terzo ai sensi del DPR n. 605/1973, assicurando in tal modo sia la semplificazione dell'iter procedurale che l'allineamento dei dati tra il SSN e l'Anagrafe tributaria, nonché uniformità nell'applicazione della norma.

Per quanto riguarda l'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, si chiarisce che l'iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1231 del 2010 che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei Paesi terzi *“purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro”*.

Inoltre sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell'impossibilità di accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. L'esenzione, secondo quanto indicato dal MEF è individuata nel **codice esenzione X 23** ed è valida dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni.

Sopra i 6 anni l'esenzione per minore età cessa e l'eventuale esenzione per la singola prestazione è quella X01, secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri STP.

Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati tenuto conto della espressa previsione normativa di cui all'art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019 le prestazioni saranno erogate senza la quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel **codice esenzione X 24**. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della maggiore età. Si precisa infatti che, sebbene l'art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019 faccia riferimento ai commi 14 e 15 dell'art 8 legge n. 537/93 e quindi alla spesa sanitaria relativa alla farmaceutica e alla specialistica, il ticket sui farmaci di fascia A è stato eliminato dall'art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000. Non essendo, quindi, previsto a livello nazionale un ticket sui farmaci che sono a carico del SSN, non può parlarsi di esenzione. A livello nazionale, dunque, l'esenzione **X 24** è valida solo per le prestazioni specialistiche.

Con riguardo alla partecipazione alla spesa degli stranieri STP in generale e quindi non minori di 6 anni si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla vigente normativa.

L'art. 35, comma 4, del TU. 286/98 prevede che *“Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.*

L'art. 43, comma 4 del DPR 394/99- Regolamento di attuazione del T.U. n. 286/98- prevede che *“Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, **comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate**, sono a carico della U.S.L competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. ... Lo stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.*

Pertanto, pur affermando in linea di principio la non gratuità delle prestazioni, l'art. 43 del Regolamento di attuazione contiene normativamente la possibilità del mancato versamento della quota di partecipazione alla spesa da parte di soggetti in stato di indigenza, ponendola a carico della ASL competente.

E' evidente che la *ratio legis* intenda salvaguardare la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte di soggetti in condizioni socio- economiche disagiate e di marginalità sociale, in quanto l'impossibilità di partecipare alla spesa sanitaria non puo', di fatto, escluderli dall'assistenza sanitaria.

La circolare n. 5 del 2000 ha quindi chiarito che lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, e' esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell' eta' o in quanto affetti da gravi stati invalidanti, confermando altresì quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione, cioè che le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della A.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.

L'Accordo Stato- Regioni del 2012 ha altresì esplicitato quanto indicato nella circolare n. 5 del 2000 indicando che lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa;

(quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);

- le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.

Ai fini dell'esenzione, nelle ipotesi sopra evidenziate dovranno essere attuate le stesse modalità, procedure e criteri richieste ai cittadini italiani.

Ne consegue che il diritto all'esenzione per reddito, previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali documentabili non potrà essere rilasciato allo straniero STP, la cui condizione di non regolarità confligge con i requisiti richiesti.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa da cui non è possibile esulare e dei principi in essa contenuti si è dell'avviso che per gli stranieri STP in ogni caso deve essere richiesta la quota di partecipazione a fronte di ciascuna prestazione, e laddove lo straniero dichiara il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione.

Per quanto infine attiene il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa si precisa che, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti Uffici.

Si invitano codesti Assessorati alla massima diffusione della presente nota a tutte le strutture territoriali interessate.

Il Direttore dell'Ufficio

*** Dott. Alessio Nardini**

Seconda appendice

Elenco normative nazionali ed europee in argomento

Vengono di seguito riportati (in ordine cronologico) i principali riferimenti normativi nazionali ed europei.

Riferimenti generali

Costituzione italiana, art. 32, 1948;

L. n. 405, 29 luglio 1975:
Istituzione dei consultori familiari;

L. n. 194, 22 maggio 1978, e decreto ministeriale 10 settembre 1998:
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Convenzione di Dublino, 16 giugno 1990
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee;

L. n. 176 del 27 maggio 1991:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

L. n. 537, 24 febbraio 1993 e successive modificazioni, art. 8 comma 16.
(Collegato alla Finanziaria 1994) Capo 1 disposizioni in materia di spesa.

L. n. 59 del 15 marzo 1997
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e competenze alle Regioni e agli Enti locali.

D.M. 28 maggio 1999, n. 329:
Elenco patologie esenti;

Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001:
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

DPCM del 29 novembre 2001:
Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

L. 296/06, (finanziaria 2007), art. 1 comma 796 punto p:
Esonero dal ticket per i cittadini;

Accordo Stato-Regioni, n. 255/CSR, 20 dicembre 2012:
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”.

[6]

Regolamenti della Comunita' Europea:

Ministero dell'Interno. Circolare n. 01 del 2 gennaio 2014

Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari nei Paesi dell'Unione Europea Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari);

Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari);

Regolamento CE n. 631/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure;

Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004;

D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007;

Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009;

Regolamento CE n. 987/2009 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009;

Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004;

Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di' Regno Unito e Danimarca). (U.E.), Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e Confederazione Svizzera.

D. Lgs. n. 38 del 4 marzo 2014: Assistenza sanitaria transfrontaliera. Attuazione alla direttiva 2011/24/UE, consente ai cittadini comunitari di spostarsi in altro paese dell'Unione per ricevere cure inserite nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza; nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

“Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (15G00158).

Leggi, Decreti, Circolari ministeriali

1 L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

L. n. 304 del 18 maggio 1973:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969;

L. n. 184, del 4 maggio 1983:

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

D.M. dell'8 ottobre 1986:

Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;

DPR n. 223 del 30 maggio 1989:

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

DPR n. 309 del 9 ottobre 1990:

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

D.M. 1° febbraio 1991.

Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria.

D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992:

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

D. Lgs. 517/93:

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

D.Lgs. n. 286, del 25 luglio 1998:

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

[1]

D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:

Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

DPR n. 394, del 31 agosto 1999:

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

[2]

Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000:

Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria” ;

[3]

Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000

D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000:

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000:
"Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio";

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296 recante: "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124."

D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002:
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003:
Codice in materia di protezione dei dati personali;

DPR n. 334 del 18 ottobre 2004:
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione;

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004:
Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale;

D.Lgs. n. 3, dell'8 gennaio 2007:
Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

d.lgs. 3 febbraio 2007, n.30
"Diritto dei cittadini dell'U.E. di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

D.Lgs. n. 30, del 6 febbraio 2007:
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007:
Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

L. n. 17 del 26 febbraio 2007:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa;

Circolare Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007:
Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

Circolare Ministero della Salute DGRUERINIA.3.b.a15719/13 del 17 aprile 2007:
Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell'Interno;

Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007:
Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari ;

Circolare Ministero della Salute, DGRUERIA/1/11494/1.3.b.a./P del 19 luglio 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione europea;

Nota Ministero della Salute prot. DGRUERI/11/12712/I 3.b del 3 agosto 2007:
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30;
Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007:

Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea;

D.Lgs. n, 251, del 19 novembre 2007:
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Circolare Ministero della Salute DGRUERiNI/1.3.b.a120114/P del 19 novembre 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D. Lgs 10 agosto 2007, n. 154;

Nota Ministero della Salute DGRUER1/11/3152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008: [4]
Precisioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia;

D.M. del 17 marzo 2008:
Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale (Allegato: Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN);

Allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 17 marzo 2008; 8-27 Allegato 12] 5]
Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa.
Istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione.

Ministero della Salute DGRUERIN1/.3.b a/4537/P del 24 febbraio 2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne;

Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009:
Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno
che svolgono regolare attività lavorativa;

Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/.3.b.a/9682 del 4 maggio 2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi
dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008;

L. n. 94 del 15 luglio 2009:
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009:
Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura
sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e
sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno" ;

Nota Ministero della Salute OGRUERI/I1/15645-P del 24 luglio 2009:
Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della Direttiva 2004/38 -.
Nota informativa relativa alla copertura sanitaria degli assistiti stranieri muniti di
tessera europea di assicurazione malattia (TEAM);

Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009:
Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare Ministero dell'interno n.19 del 7 agosto 2009:
Legge n.94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile;

Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009:
Legge 15 luglio 2009, n.94, recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica;

Circolare Ministero dell'Interno n. 12, prot. 7801A7 del 27 novembre 2009:
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme del soggiorno. Sussistenza;

Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot N. 12293 del 1 febbraio 2010:
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2010-PE" con le relative istruzioni ;

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/005846-P/1.3.b/1 del 30 marzo 2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Emissione Tessera
Europea di Assicurazione Malattia per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori;

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010:
Nota informativa sui nuovi formulari e sulla decorrenza del loro utilizzo;

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, Reg. CE 883/04 (Regolamento di base),
Reg. CE 987/09 (Regolamento di attuazione), Principi generali e principali innovazioni;

Nota Ministero della Salute DGRUERI/11/ 9004- P del 18 maggio 2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Compilazione
certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari)
e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia;

Nota Ministero della Salute OGRUER1/11/10437-P del 11 giugno 2010:
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da applicare dal 1° maggio 2010;

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12647-P/1.3.b/1 del 20 luglio 2010:
Documenti portabili e SEDs;

Circolare Ministero della Salute DGRUERWI/1.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009
- Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o piu' pensioni residenti in un altro Stato membro;

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/11/13254/ 1.3.b/1 del 28 luglio 2010:
Assistenza indiretta - Tariffazione: novita' introdotte dall'art. 35
lett. B del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72);

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/11/18839/1.3.b/1 del 12 ottobre 2010:
Nuova procedura per l'emissione del modello E106 (S1) per lavoratori;

Nota Ministero della Salute DGRUERINI/13ball 192 del 13 gennaio 2011:
Regolamento (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n, 883/2004 e il Regolamento (CE)
n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili
unicamente a causa della nazionalita';

Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011 del febbraio 2011
sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE:

DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1 del T.U.:
Misure umanitarie di protezione temporanea

Nota Ministero della Salute DGPROG S/ 3020 /1.3.b11 del 7 febbraio 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: documenti portabili e SEDS;

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7257 /1.3.b/1 del 19 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione alla Svizzera;

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7366 /1.3.b/1 del 20 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio
regime contabile a quello unico al costo;

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 852511.3.b/1 del 30 marzo 2012:
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici;

Nota dei Ministero della Salute DGPROGS/ 11841 /I.3.b/1 del 10 maggio 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione agli Stati SEE;

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 17416 /1.3111 del 11 luglio 2012:
Al ed S1 per lavoratori - chiarimenti. 11.07.2012;

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/28053/13.b/1 del 19 ottobre 2012
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN.

Ministero dell'Interno. Circolare n. 1/13 del 14 gennaio 2013
La mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica.

Ministero degli Esteri. Circolare n. 26215 dell'8 agosto 2013
Chiarimento delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 30/2007 che norma l'ingresso e soggiorno dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Questa normativa si applica anche ai familiari dei cittadini italiani.

Ministero della Salute. Circolare n. 27162-P del 24 ottobre 2013
Procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.

Ministero dell'Interno. Circolare n. 37783 del 26 novembre 2013
Rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei lavoratori stranieri ammessi in Italia in qualità di infermieri professionali ai sensi dell'art. 27, co. 1), lett. r.bis), del novellato d.lgs. 286/98 e dell'art. 40, co. 23 del novellato D.P.R. 394/99.

Ministero dell'Interno. Circolare n. 850/A.A18/9-1549 del 18 aprile 2014
Tutela igienico-sanitaria per la salute degli operatori di Polizia impiegati in servizi di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento di cittadini extracomunitari migranti.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 12 gennaio 2015
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (15G00029).

d.lgs. 150, 7 marzo 2015
Jobs act

Ministero dell'Interno. Circolare n. 5274 del 3 aprile 2015
Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2014/2015- indicazioni operative sull'ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri.

D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015
"Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente" (G.U. 14/8/2015, n. 188).

l. n. 142, 18 agosto 2015 Novità su accoglienza per i richiedenti protezione internazionale. (Attuazione della direttiva europea 2013 33 UE Centri di primo soccorso, poi CDA, CARA, poi SPRAR).

Agenzia delle entrate, Comunicazione di servizio n. 8, 26 luglio 2016
Attribuzione del C.F. per i richiedenti protezione internazionale.

DPCM n. 234, 10 novembre 2016
Determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta. Protocollo.

DPCM del 6 gennaio 2017, n. 234/16
"Regolamento che definisce i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta"

DPCR 12 gennaio 2017

[7]

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) “
(GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15).

Circolare del Ministero della salute, direzione generale della progr. sanitaria 0007404-P- 7 marzo 2017
Richiedenti protezione internazionale: assistenza sanitaria nelle more del riconoscimento

L. 7 aprile 2017, n.47; pubblicata in G.U. del 21 aprile 2017, n.93
“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062

l. n. 46, 13 aprile 2017, (legge Minniti – Orlando).
Disposizioni urgenti per accelerare i provvedimenti in materia di protezione internazionale e per il contrasto all’immigrazione illegale.

d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 32
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria...”

l. 132, 1 dicembre 2018 (legge Salvini- Decreto sicurezza).
Conversione del d.l. n. 113, 4 ottobre 2018: disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione.

Circolare Ministero della Salute n. 0021901-P-24/07/2019 “Risvolti sanitari applicativi della l. n. 132, 1 dicembre 2018.

Circolare del ministero della Salute riferita al d.l. n. 34, 19 maggio 2020.
Misure urgenti in tema di salute per favorire l’emersione di lavoratori agricoli, badanti e colf.

Accordo Stato-Regioni (9-7-20) su “protocollo multidisciplinare per la determ. dell’età nei MSNA”.

Legge di conversione n. 173, 18 dicembre 2020 del D.L. n. 130, 21 ottobre 2020
“disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale...”

Testo di coordinamento del d.l. n. 130, 21 ottobre 2020 e della l. di convers. n. 173, 18 dicembre 2020 (legge Lamorgese).

Circolare del Ministero della salute 27 gennaio 2021.
Effettiva possibilità di tamponi e vaccini per il Covid per STP, ENI, TEAM.

Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri, 11 agosto 2021 (o 24 agosto 2021).
Accesso a vaccinazioni anti Covid per persone senza permesso di soggiorno o in emersione, o senza fissa dimora, o senza tessera sanitaria, o senza C.F.

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, 8 gennaio 2022
Effettiva gratuità dei tamponi rapidi per Covid.

Circolare Ministero Interno, 10 marzo 2022.
Protezione temporanea per Ucraini sfollati.

DPCM 28 marzo 2022
Applicazione Direttiva 2001/55 CE sulla protezione temporanea (per Ucraini).

CSR, 11-5-2022 Accordo Stato-Regioni “Regole per la compensazione della mobilità sanitaria Internazionale in merito alla fatturazione di prestazioni sanitarie nella U.E. e nei Paesi con convenzioni bilaterali.

Ministero della Salute Ordinanza n. 895 24 maggio 2022.
Assistenza sanitaria per Ucraini con codice X22 per esenzione ticket.

DPCM 1-6-2022 Istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti.

Circolare del Ministero della Salute, giugno 2022.
Trasmissione della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 25/E per il rilascio del C.F. ai minori stranieri STP o non accompagnati.

Circolare del Ministero della Salute [8/8/ 2022 Registro del Lazio]. 20-9-2022 Prot. 0016282 [8]
DG PROGS – MDS-P (all. 1)
Iscrizione al SSN e al pediat/medico dei minori irregol. (solo extrac.) e minori non accomp e esenzione dal ticket per la fascia 0-6 anni, codici X23 e X 24. Mancano gli ENI. C.F. da Agenzia delle Entrate

Parere del Consiglio di Stato, Sezione I n.1268/2022 su richiesta del Ministero della Salute.
Esenzione dal Ticket, superata la distinzione disoccupato/inoccupato.

l. 24-2- 2023 n. 15 (conversione di DL 2 gennaio 23 n.1): disposizioni su salvataggi in mare da ONG

DL n. 16, 2-3-2023 Protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina. (Prolungamento al 31-12-2023).

Decreto Ministero Esteri 17-3-23: elenco Paesi sicuri

Ordinanza 16 aprile 2023 (Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023): nomina Commissario delegato per migrazione.

L. 5 maggio 2023 n. 50 (legge Meloni) (conversione DL 10 marzo 2023 n. 20 – DL Cutro) contrasto a immigrazione irregolare e programmazione flussi ingresso regolari.

Decreto Ministero dell’Interno 14 settembre 2023: Garanzia finanziaria (4.938 €) per richiedenti asilo da Paesi sicuri.

DL 19 settembre 2023 n. 124 Artt. 20; 21. CPR tempi max 18 mesi e nuove strutture (1 per regione).

DPCM 27 settembre 2023 (CDM 6 luglio 2023): Decreto flussi cioè ingressi legali 2023 – 2025.

DL 5-10-2023 n. 133 (CDM 27-9-2023) : stretta su domanda di protezione reiterata, accoglienza MSNA promiscua, modifica accertamento età, SAI a tutte le donne.

L.213 30-12-23 Art. 1 commi 240-241(= legge di bilancio), (USL Toscana Sud-Est):
Cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia,
Cittadini comunitari iscrizione obbligatoria a SSN (elenco),

Cittadini comunitari iscrizione volontaria a SSN
ENI
X01 anche per ENI E' solo una legge regionale????

Nota Ministero Salute 15-1-24 0053180/15-1-24
Iscriz. Volontaria SSR aggiornamenti contributi l.213 30-12-23, art. 1 comma 240-231,

Nota Ministero Salute 15 febbraio 2024 n. 3803. Comunitari: iscrizione volontaria a SSR,
integrazione alla nota n. 863 del 15-1-2024

l. 213 30-12-23 Art. 1 commi 240-241: testo dei 2 commi

DL 39/24 Art. 9 comma 7. Contributo per iscriz. Volontaria a SSR per "stranieri" con PDS per
motivi religiosi è pari a 700 €.